



Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

Ai sensi del D.lgs. 231/01

Brio S.p.A.

Versione 2 del 27.07.2023

Via Via Manzoni 99 località Campagnola
37059 Zevio (VR)

SOMMARIO

1. Definizioni	6
2. Introduzione	7
2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti	7
2.2 Storia, attività e governance di Brio SpA	8
3. Modello di Organizzazione e Gestione	10
3.1 Funzione del Modello	10
3.2 Struttura del Modello	10
3.3 Principi di prevenzione del Modello Organizzativo	11
3.4 Parte Generale	12
3.5 Mappatura dei rischi	13
3.6 Parti Speciali	13
3.7 L'attuazione del Decreto da parte di Brio SpA	15
3.8 Destinatari del Modello	15
4. Organismo di Vigilanza	16
4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza	16
4.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza	16
4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza	17
5. Flussi Informativi Interni	19
5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza	19
5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza	19
5.3 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari	20
5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni	21
6. Sistema Disciplinare	22
6.1 Principi generali	22
6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti	22
6.3 Misure nei confronti dei dirigenti	23
6.4 Misure nei confronti degli amministratori	24
6.5 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e sindaci	24
7. Whistleblowing	25
8. Diffusione e Conoscenza del Modello	26
8.1 Formazione del personale	26
8.2 Informazione dei collaboratori, dei partner commerciali e dei fornitori	26

8.3 Clausole contrattuali _____	26
Parte Speciale “A” _____	27
A.1 - La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto) _____	27
A.2 - Valutazione delle aree di rischio _____	29
A.3 - Individuazione delle aree di rischio _____	29
A.4 - Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto _____	29
A.5 - Principi di comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto _____	30
A.6 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	31
A.7 - Flussi informativi _____	31
Parte Speciale “B” _____	32
B.1 - La tipologia dei delitti informatici e in materia di violazione del diritto d’autore (art. 24- <i>bis</i> del Decreto) _____	32
B.1.1 - Delitti informatici _____	32
B.1.2 - Violazione del diritto d’autore _____	33
B.2 - Aree a rischio _____	35
B.3 - Regole generali di comportamento _____	35
B.4 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	35
B.5 - Verifiche e flussi informativi _____	36
Parte Speciale “C” _____	37
C.1 - La tipologia dei delitti contro l’industria e il commercio (art. 25- <i>bis. 1</i> del Decreto) _____	37
C.2 - Aree a rischio _____	39
C.3 - Regole generali di comportamento _____	40
C.4 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	40
C.5 - Verifiche e flussi informativi _____	40
Parte Speciale “D” _____	41
D.1 - La tipologia dei reati societari (art. 25- <i>ter</i> del Decreto) _____	41
D.1.1 - Ipotesi di falsità _____	41
D.1.2 - Tutela del capitale sociale _____	42
D.1.3 - Tutela del corretto funzionamento della società _____	43
D.1.4 - Tutela contro le frodi _____	43
D.1.5 - Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza _____	43
D.2 - Aree a rischio _____	44
D.3 - Regole generali di comportamento _____	44
D.4 - Regole particolari di comportamento, relative alle specifiche aree di rischio _____	45

D.4.1 - Comunicazioni ai Soci e al pubblico	45
D.4.2 - Tutela del Capitale Sociale	45
D.4.3 - Rapporti con le Autorità competenti	45
D.5 - Procedure e documenti interni di riferimento	46
D.6 - Verifiche e flussi informativi	46
Parte Speciale "E"	47
E.1 - La tipologia dei delitti contro la personalità individuale (art. 25- <i>quinquies</i> del Decreto)	47
E.2 - Aree a rischio	49
E.3 - Regole generali di comportamento	49
E.4 - Procedure e documenti interni di riferimento	49
E.5 - Verifiche e flussi informativi	50
Parte Speciale "F"	51
F.1 - La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 25- <i>septies</i> del Decreto)	51
F.2 - Destinatari della presente parte speciale	52
F.3 - Finalità della presente parte speciale	53
F.4 - Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza	53
F.5 - Valutazione dei rischi esistenti	54
F.6 - Casi particolari e/o straordinari rispetto all'attività aziendale ordinaria	55
F.7 - Informazione e formazione	55
F.8 - Procedure e documenti interni di riferimento	55
F.9 - Verifiche e flussi informativi	55
Parte Speciale "G"	57
G.1 - La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25- <i>octies</i> del Decreto)	57
G.2 - Aree a rischio	58
G.3 - Regole generali di comportamento	59
G.4 - Principi generali di controllo	59
G.5 - Procedure e documenti interni di riferimento	60
G.6 - Verifiche e flussi informativi	60
Parte Speciale H	61
H.1 - La tipologia dei reati ambientali (art. 25- <i>undecies</i> del Decreto)	61
H.2 - Aree a rischio	71

H.3 - Finalità e destinatari della parte speciale _____	71
H.4 - Regole generali di comportamento _____	71
H.5 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	71
H.6 - Verifiche e flussi informativi _____	72
Parte Speciale "I" _____	73
I.1 - La tipologia dei delitti di Impiego di lavoratori cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25- <i>duodecies</i> del Decreto) _____	73
I.2 - Aree a rischio _____	73
I.3 - Regole generali di comportamento _____	73
I.4 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	74
Parte Speciale "L" _____	75
L.1 - La tipologia dei reati tributari (art. 25- <i>quinqüesdecies</i> del Decreto) _____	75
L.2 - Aree a rischio _____	77
L.3 - Regole generali di comportamento _____	77
L.4 - Procedure e documenti interni di riferimento _____	78
L.5 - Verifiche e flussi informativi _____	78

1. DEFINIZIONI

Brio, Brio SpA o la Società: sta ad indicare l'azienda Brio S.p.A. con sede legale in Via Manzoni, 99 - località Campagnola, 37059 Zevio (VR) Italia.

Decreto: indica il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231.

Destinatari: indica tutti i soggetti tenuti al rispetto delle prescrizioni contenute nel Modello, in particolare: tutti coloro che operano in nome e per conto di Brio S.p.A., inclusi gli amministratori, i sindaci, i membri degli altri eventuali organi sociali, i dipendenti, i collaboratori anche occasionali, i partner commerciali, i fornitori, nonché i componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Enti o Ente: ai sensi dell'art. 1 del Decreto, indica gli enti forniti di personalità giuridica, le società e le associazioni anche prive di personalità giuridica cui si applicano le disposizioni del Decreto ed in particolare la responsabilità amministrativa dallo stesso introdotta.

Linee Guida: indica le Linee Guida per la costruzione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/2001 pubblicate da Confindustria nel giugno 2021.

Modello: indica il Modello di organizzazione, gestione e controllo previsto dal Decreto.

Reati Presupposto: indica i reati per i quali il Decreto ha introdotto la responsabilità amministrativa dell'Ente. si tratta, in particolare, delle fattispecie di reato individuate dagli artt. 24 e 25 del Decreto.

Testo Unico Ambientale: indica il D.lgs. 3 aprile 2006 nr. 152 Norme in Materia Ambientale e le successive modifiche e integrazioni.

TUF: indica il D.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, Testo Unico in materia di intermediazione finanziaria.

Testo Unico Sicurezza: indica il D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81. c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e le successive modifiche e integrazioni.

2. INTRODUZIONE

2.1 Il regime di responsabilità amministrativa degli Enti

L'adeguamento della legislazione italiana ad alcune convenzioni internazionali ha portato, in esecuzione della legge delega del 29 settembre 2000 n. 300, alla promulgazione del D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, entrato in vigore il 4 luglio 2001, "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica".

Il Decreto ha introdotto nell'ordinamento italiano il regime della responsabilità amministrativa degli Enti per alcuni reati (indicati dagli artt. 24 e ss. del Decreto, i c.d. Reati Presupposto) commessi, o semplicemente tentati, nell'interesse o a vantaggio degli Enti medesimi, o di una loro unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, da parte di:

- i. soggetti che abbiano la rappresentanza, l'amministrazione o la direzione o, anche di fatto, esercitino la gestione o il controllo dell'Ente o di una sua unità organizzata (i soggetti apicali ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma 1, lett. a); o
- ii. soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza dei soggetti di cui alla lettera (i) che precede (i soggetti sottoposti all'altrui direzione ai sensi dell'art. 5 del Decreto, comma primo, lett. b).

La responsabilità amministrativa dell'Ente è diretta e distinta dalla responsabilità dell'autore materiale del reato ed è tesa a sanzionare gli Enti per i reati commessi a loro vantaggio o nel loro interesse. In virtù della responsabilità introdotta dal Decreto, l'Ente subisce pertanto un autonomo procedimento ed è passibile di sanzioni che possono giungere al punto di bloccare l'ordinaria attività d'impresa. Infatti, oltre alle sanzioni pecuniarie, l'eventuale confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna, il Decreto prevede che l'Ente possa essere sottoposto anche a sanzioni di carattere interdittivo (art. 9, comma secondo), quali:

- a) l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- b) la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- c) il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- d) l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi, e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- e) il divieto di pubblicizzare beni e servizi.

In base a quanto stabilito dall'art. 4, gli Enti con sede principale in Italia possono essere perseguiti anche per reati commessi all'estero, qualora la legislazione del paese straniero non preveda una forma analoga di responsabilità.

La responsabilità amministrativa dell'Ente si fonda su una "colpa di organizzazione": l'Ente è ritenuto, cioè, responsabile in via amministrativa del reato commesso dal suo esponente, se ha omesso di darsi un'organizzazione in grado di impedirne efficacemente la realizzazione e, in particolare, se ha omesso di dotarsi di un sistema di controllo interno e di adeguate procedure per lo svolgimento delle attività a maggior rischio di commissione dei

reati previsti dal Decreto. Al contrario, ai sensi dell'art. 5 comma 2 del Decreto, l'Ente non risponde se le persone suindicate hanno agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

I processi attraverso cui dotarsi di un simile sistema di organizzazione e controllo interno sono indicati agli artt. 6 e 7 del Decreto, e cioè:

- l'approvazione, adozione, ed efficace attuazione, anteriormente alla commissione di un reato, di un Modello idoneo a prevenire la commissione dei Reati Presupposto previsti dal Decreto. In linea generale, ed in estrema sintesi, il Modello è ritenuto "idoneo" quando i soggetti che hanno posto in essere il reato abbiano agito in modo deliberato e fraudolento al fine di eludere i relativi presidi posti in essere dal Modello stesso;
- la creazione di un Organismo di Vigilanza interno, con poteri autonomi di iniziativa e controllo, deputato (i) al controllo dell'effettivo funzionamento del Modello e del rispetto delle previsioni in esso contenute da parte di tutti i destinatari; (ii) alla costante verifica della reale efficacia preventiva del Modello; e (iii) al suo aggiornamento.

Il Modello, in base alle previsioni del Decreto, con riferimento ai poteri delegati ed al possibile rischio di commissione dei reati deve peraltro:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici controlli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni
- dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'Organismo di Vigilanza;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

L'adozione del Modello, pur se non obbligatoria, ma meramente facoltativa, ha efficacia esimente ai fini della responsabilità amministrativa solo se accompagnata dall'efficace e concreta attuazione del Modello stesso e dal suo costante aggiornamento e adeguamento. Il Giudice del procedimento penale, infatti, è chiamato a valutare, nell'ambito del procedimento volto a verificare la responsabilità amministrativa dell'Ente, l'idoneità del Modello a prevenire la commissione di reati, e la sua concreta applicazione ed efficacia.

2.2 Storia, attività e governance di Brio SpA

Brio SpA nasce nel 1993 da cinque cooperative di produzione biologica per occuparsi della commercializzazione di prodotti da agricoltura biologica in parte provenienti dalle cooperative fondatrici, in parte acquistati da terzi. La scelta è determinata in primo luogo dalla necessità di allargare il bacino di approvvigionamento e la gamma delle referenze per fornire ai clienti un migliore servizio ed una regolare presenza di prodotto, ed in secondo luogo per affrontare con efficacia il mercato della Grande Distribuzione Organizzata (GDO). Dal 2014 fa Brio fa parte del gruppo Agrintesa (società cooperativa agricola con sede a Faenza - RA) che detiene la maggioranza assoluta delle azioni.

La mission dell'azienda è: sviluppare l'agricoltura biologica, preservare la biodiversità e la natura, tutelare la salute. Orientare la propria attività ad un modello economico sostenibile mettendo al centro i produttori e lo sviluppo delle loro aziende.

Si riporta di seguito la sintesi dei principali dati aziendali:

Società	Brio S.p.A.
Forma societaria:	Società per Azioni
Capitale sociale:	4.516.008 € i.v.
Sede legale e operativa:	Via Manzoni, 99 - località Campagnola, 37059 Zevio (VR)
Numero di telefono:	045 8951726
Codice Fiscale:	01424140281
Partita IVA	02876180239
REA:	VR - 242077
Indirizzo E-Mail:	info@briospa.com
PEC	brio@pec.briospa.com
Sito Web:	www.briospa.com

3. MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE

3.1 Funzione del Modello

Il Modello ha lo scopo di porre in essere un sistema strutturato di protocolli e procedure, unitamente ad attività di controllo e verifica, idoneo a prevenire, o quanto meno a ridurre, il rischio di commettere Reati Presupposto da parte dei Destinatari del Modello.

Il Modello ha, tra l'altro, il fine di:

- ribadire che le forme di comportamento illecito sono fortemente condannate da Brio in quanto contrarie, oltre che alle disposizioni di legge, anche ai principi etico-sociali cui Brio ispira lo svolgimento della propria attività d'impresa;
- permettere a Brio, grazie all'individuazione delle aree di attività nel cui ambito possono essere commessi i reati e all'attuazione delle procedure, di intervenire tempestivamente per prevenire o comunque contrastare la commissione di reati.

Ne consegue che aspetti qualificanti del Modello sono, oltre a quanto sopra evidenziato:

- la sensibilizzazione e la formazione di tutti i Destinatari delle previsioni di comportamento e delle procedure volte a garantire il rispetto del Modello;
- la mappatura delle aree di attività di Brio in relazione alle quali possono essere commessi i Reati Presupposto;
- la dotazione ed attribuzione all'Organismo di Vigilanza di Brio di specifici poteri autonomi di iniziativa e di vigilanza sull'efficacia e sul funzionamento del Modello;
- il controllo e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio di separazione delle funzioni;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- la verifica dei comportamenti aziendali dei Destinatari, nonché del funzionamento e dell'aggiornamento del Modello.

3.2 Struttura del Modello

Il Modello è composto da una "Parte Generale" e da più "Parti Speciali", redatte in relazione alle tipologie dei Reati, presupposto per i quali Brio ha ritenuto sussistere un rischio di commissione da parte dei Destinatari in virtù dell'Attività svolta.

Il testo originario del Decreto si limitava a individuare, come Reati Presupposto, alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione ed altri contro il patrimonio mediante frode (artt. 24 e 25); successivi interventi legislativi hanno ampliato il numero di Reati Presupposto per i quali è configurabile la responsabilità amministrativa dell'Ente, che è stata pertanto via via estesa alle seguenti fattispecie:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-bis);
- Delitti di criminalità organizzata (art. 24 ter);
- Reati di falso nummario (art. 25-bis);
- Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1);
- Reati societari (art. 25-ter);

- Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-quater);
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25-quater.1);
- Delitti contro la personalità individuale (art. 25-quinquies);
- Abusi di mercato (art. 25-sexies);
- Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (art. 25-septies);
- Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies);
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (25-octies.1);
- Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies);
- Reati ambientali (art. 25-undecies);
- Impiego di lavoratori cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-duodecies);
- Razzismo e Xenofobia (art. 25-terdecies);
- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-quaterdecies);
- Reati tributari (art. 25-quinquedecies);
- Contrabbando (art. 25-sexiesdecies);
- Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies);
- Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies).

La responsabilità amministrativa degli Enti è destinata, peraltro, ad ulteriori ampliamenti. Per questa ragione, il Consiglio di Amministrazione di Brio, anche su richiesta dell'Organismo di Vigilanza, dovrà adottare apposite delibere per revisionare e/o integrare il Modello con l'inserimento di nuove Parti Speciali relative ai reati che, per ulteriori interventi legislativi, dovessero ampliare l'ambito della responsabilità amministrativa dell'Ente.

3.3 Principi di prevenzione del Modello Organizzativo

Le componenti del Modello Organizzativo si ispirano ai principi qui elencati:

- procedure e regolamenti che programmino le modalità operative e comportamenti;
- chiara assunzione di responsabilità: qualsiasi attività deve fare riferimento ad una persona o unità organizzativa che ne detiene la responsabilità, in modo da poter identificare con precisione le responsabilità in caso di eventuali deviazioni da procedure/regolamenti;
- segregazione delle attività di autorizzazione, esecuzione e controllo: in un processo aziendale, funzioni separate - e in contrapposizione - devono decidere ed autorizzare un'operazione, eseguirla, registrarla, controllarla, pagarne o incassarne il costo;
- tracciabilità del processo e dei controlli: ogni operazione o fatto gestionale deve essere documentato, così che in ogni momento si possa identificare la responsabilità di chi ha operato (valutato, deciso, autorizzato, effettuato, controllato l'operazione);
- verifiche indipendenti sulle operazioni svolte sia da persone dell'organizzazione ma estranee al processo, sia da persone esterne all'organizzazione;

- rispetto del sistema di deleghe e dei poteri di firma e di autorizzazione statuiti dall'azienda, che devono essere riflessi fedelmente nelle procedure operative e verificati dal sistema dei controlli;
- utilizzo corretto e trasparente delle risorse finanziarie che devono essere impiegate entro limiti quantitativamente e qualitativamente determinati (budget, piani di marketing e vendita) e documentate, autorizzate e inequivocabilmente riferibili ai soggetti emittente e ricevente e alla specifica motivazione.

3.4 Parte Generale

Secondo quanto stabilito dall'art. 6, comma 3, del Decreto (e secondo le menzionate Linee Guida), la Parte Generale del Modello deve mirare a tre fondamentali finalità:

I. Individuazione delle Attività Aziendali nel cui ambito possano essere commessi i Reati: mappatura dei rischi

L'art. 6, comma 2, lett. a) del Decreto richiede anzitutto che il Modello provveda alla cosiddetta mappatura dei rischi: è stata condotta, pertanto, l'analisi dell'attività svolta da Brio e l'individuazione delle fasi operative o decisionali che comportano il rischio di commissione dei Reati Presupposto: tale analisi è base e presupposto per la realizzazione del presente Modello di organizzazione, gestione e controllo.

Dati gli interventi legislativi che hanno portato ad una progressiva estensione dei Reati Presupposto e dati anche i mutamenti che possono intervenire sulla struttura societaria di Brio e sulle attività svolte, la mappatura dei rischi non potrà mai dirsi definitiva e imm modificabile ma, al contrario, dovrà essere sottoposta ad una continua attività di controllo e revisione e essere allo stesso modo costantemente aggiornata.

Brio e l'Organismo di Vigilanza provvederanno pertanto ad integrare, ove occorra, la mappatura dei rischi ogni volta ciò si renda necessario per interventi legislativi, modifiche dell'assetto societario di Brio o anche solo in considerazione di modifiche delle circostanze e/o delle modalità con cui Brio svolge la propria attività d'impresa.

II. Articolazione di un sistema di controllo preventivo

Ai sensi dell'art. 6, comma 2 lett. b) del Decreto, una volta compiuta la mappatura dei rischi, occorre prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente nelle individuate aree di rischio.

A tal fine, nelle singole Parti Speciali del presente Modello sono indicate le specifiche misure definite (anche con rinvio a procedure interne) in grado di prevenire o comunque ridurre fortemente il rischio di commissione dei reati.

In aggiunta a tali procedure, che hanno finalità preventiva, è espressamente riconosciuto all'Organismo di Vigilanza il potere/dovere di effettuare verifiche a posteriori su singole operazioni o singoli comportamenti aziendali.

Come la mappatura dei rischi, anche le procedure e i rimedi adottati non potranno mai dirsi definitivi: la loro efficacia e completezza devono, al contrario, essere oggetto di continua rivalutazione da parte dell'Organismo di Vigilanza, che ha anche il

compito di proporre al Consiglio di Amministrazione miglioramenti, integrazioni e modifiche che riterrà di volta in volta necessari.

III. Designazione dell'Organismo di Vigilanza.

Terza finalità della Parte Generale è l'individuazione di un Organismo di Vigilanza che provveda, come previsto dal Decreto:

- a) al controllo costante del rispetto delle prescrizioni del Modello, nonché delle specifiche disposizioni e procedure predisposte in attuazione dello stesso, da parte di tutti i Destinatari;
- b) all'attività di valutazione costante e continuativa dell'adeguatezza della mappatura dei rischi e delle procedure descritte ai punti I) e II);
- c) alla proposta al Consiglio di Amministrazione di tutte le modifiche necessarie.

L'Organismo di Vigilanza è esterno a Brio SpA, quindi del tutto autonomo e indipendente, come meglio precisato al punto 4 del presente Modello.

3.5 Mappatura dei rischi

Sulla base delle disposizioni del Decreto e delle indicazioni fornite dalle Linee Guida, Brio ha mappato i rischi, individuando, all'interno della propria realtà aziendale, le aree particolarmente esposte al rischio di commissione di Reati Presupposto. Di seguito è brevemente illustrata la metodologia utilizzata per la mappatura dei rischi.

Brio ha anzitutto proceduto all'analisi degli elementi costitutivi dei Reati Presupposto, allo scopo di individuare e definire le condotte concrete che, all'interno delle attività aziendali, potrebbero realizzare le varie fattispecie delittuose.

In secondo luogo, Brio ha proceduto all'analisi della realtà aziendale, al fine di individuare le aree ed i settori maggiormente a rischio. L'individuazione di tali aree a rischio è stata compiuta con il supporto di un consulente esterno esperto in organizzazione aziendale appositamente incaricato allo scopo e analizzando la realtà di Brio sulla base di interviste agli Amministratori, ai Responsabili di Processo e all'analisi di alcuni documenti a campione fra quanti utilizzati per la gestione delle attività aziendali.

Infine, Brio ha proceduto alla stesura, all'interno delle aree a rischio individuate nel corso dell'analisi valutativa iniziale, di procedure e protocolli ritenuti opportuni per assicurare l'adeguatezza e l'efficienza del modello in relazione alle disposizioni del Decreto. Gli esiti delle attività di mappatura dei rischi verranno dettagliatamente descritti nelle singole Parti Speciali, dove verranno anche illustrate le procedure e le misure predisposte da Brio al fine di evitare o comunque ridurre al minimo il rischio di commissione dei Reati Presupposto.

3.6 Parti Speciali

Il presente Modello si articola, oltre che della Parte Generale sopra descritta, anche di Parti Speciali dedicate ciascuna ad una specifica categoria di Reati Presupposto per i quali, sulla base della mappatura dei rischi effettuata ai sensi del Decreto, Brio ha ritenuto sussistere un rischio di commissione al suo interno.

Ogni Parte Speciale, oltre alla descrizione delle fattispecie delittuose esaminate, contiene l'individuazione delle aree aziendali ritenute particolarmente a rischio, nonché l'indicazione delle procedure adottate per evitare o quanto meno ridurre la commissione degli illeciti.

Nelle Parti Speciali di seguito verranno pertanto esaminate le seguenti fattispecie:

- i) Reati contro la Pubblica Amministrazione (Parte Speciale "A");
- ii) Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore (Parte Speciale "B");
- iii) Delitti contro l'industria e il commercio (Parte Speciale "C");
- iv) Reati societari (Parte Speciale "D");
- v) Delitti contro la personalità individuale (Parte Speciale "E");
- vi) Omicidio colposo e lesioni personali gravi e gravissime commessi in violazione delle norme tutela della salute o sicurezza sul lavoro (Parte Speciale "F");
- vii) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché' autoriciclaggio (Parte Speciale "G");
- viii) Reati ambientali (Parte Speciale "H");
- ix) Impiego di lavoratori cittadini di Paesi Terzi il cui soggiorno è irregolare (Parte Speciale "I");
- x) Reati tributari (Parte Speciale "L").

All'esito della mappatura dei rischi effettuata, Brio ha ritenuto di non ricomprendere nel presente Modello i seguenti reati:

- Delitti informatici e trattamento illecito di dati: in quanto dalla analisi svolta non sono emersi profili di rischio rispetto ai reati ipotizzabili;
- Delitti di criminalità organizzata: da quanto emerso nella fase di analisi tali rischiosità appaiono estremamente improbabili;
- Reati di falso nummario: tali reati sono stati esclusi in relazione al fatto che l'azienda utilizza minime quantità di contanti e il cui utilizzo risulta completamente tracciabile;
- Delitti contro la personalità dello stato e reati transnazionali: la specifica governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Abusi di Mercato: tali reati sono stati esclusi in quanto l'attività dell'azienda non prevede operazioni finanziarie che possano configurarsi ai sensi degli artt. 184 e 185 del TUF;
- Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati;
- Razzismo e Xenofobia: reati esclusi in quanto la governance aziendale e il grado di controllo già presente al momento dell'analisi su tali aspetti consente di ritenere la probabilità di avvenimento di tali reati non rilevante;
- Induzione a non rendere o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria: tali fattispecie di reato non sono apparse come potenzialmente a rischio e comunque le regole per la gestione di tale fattispecie sono state inserite, come specifiche previsioni del Codice Etico aziendale, cui si rinvia;

- Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati: tali fattispecie sono state ritenute escludibili in quanto l'azienda non opera in settori a rischio di tali reati.
- Contrabbando: tali reati sono stati ritenuti non sussistenti in quanto i volumi di acquisto extra UE sono praticamente nulli, inoltre tutti gli acquisti di materiali e prodotti risultano totalmente tracciabili e avvengono in rispondenza alle procedure del sistema di Gestione per la Qualità, cui si rinvia.

3.7 L'attuazione del Decreto da parte di Brio

Alla luce della volontà di operare in modo trasparente e corretto, anche a presidio della propria reputazione aziendale così come dei propri amministratori e dipendenti, Brio ha ritenuto opportuno, ed in linea con la propria Politica aziendale, procedere all'adozione e all'attuazione del presente Modello, ed al suo successivo costante aggiornamento.

Il Modello ha anche il fine di sensibilizzare tutti i Destinatari, in modo da orientare il loro operare a principi di correttezza e trasparenza e, allo stesso tempo, evitare e prevenire ogni rischio di commissione di reati nell'ambito delle attività aziendali.

Il Modello nella revisione attuale (rev. 02) è stato predisposto da Brio avendo come riferimento la propria specifica organizzazione, dimensione e struttura, le prescrizioni e le norme del Decreto, le pronunce giurisprudenziali in materia, nonché le Linee Guida elaborate dalle associazioni di categoria e, in particolare, quelle elaborate da Confindustria (nella versione pubblicata sul sito di Confindustria nel mese di giugno 2021) e tiene conto della mutata realtà organizzativa dell'azienda rispetto alla precedente revisione del Modello (rev. 01) che risale al 2017.

La necessità di revisione del Modello, nonché la nomina del nuovo Organismo di Vigilanza è stata deliberata con verbale del Consiglio di Amministrazione di Brio SpA n° 205 del 25/08/22; l'Organismo di Vigilanza è composto da nr. 2 membri ed è dotato di poteri autonomi, con compiti di vigilanza, controllo ed iniziativa in relazione al Modello stesso ed in particolare alla sua concreta applicazione, rispetto ed aggiornamento.

3.8 Destinatari del Modello

Destinatari delle norme e delle prescrizioni contenute nel presente Modello e quindi tenuti alla sua integrale osservanza sono, in generale, tutti coloro che operano in nome e per conto di Brio, ivi inclusi amministratori, membri degli altri eventuali organi sociali, dipendenti, collaboratori anche occasionali, partner commerciali, fornitori e componenti dell'Organismo di Vigilanza.

4. ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza di Brio è un organo dotato di poteri autonomi di iniziativa e di controllo con il compito di vigilare sul regolare funzionamento e osservanza del Modello e provvedere al relativo aggiornamento; è composto da 2 membri, scelti tra soggetti dotati di comprovata competenza e professionalità; è nominato dal Consiglio di Amministrazione di Brio e resta in carica per 3 anni. I suoi membri possono ricoprire la carica per più mandati, senza limite di mandati. Successivamente, in caso non ne sia tempestivamente nominato un altro, l'Organismo di Vigilanza nominato resta in carica fino alla data di revoca o di nuova nomina da parte del Consiglio di Amministrazione di Brio.

Costituiscono cause di ineleggibilità o di revoca dei componenti dell'Organismo di Vigilanza:

- i) la condanna, anche con sentenza non definitiva o applicazione della pena su richiesta delle parti, per i delitti puniti a titolo di dolo, con esclusione dei delitti colposi, eccettuati quelli previsti e puniti dagli articoli 589 e 590 comma 3 c.p., commessi in violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sui luoghi di lavoro, nonché le contravvenzioni che comportino l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p., o previste da specifiche disposizioni di legge;
- ii) qualsiasi condanna, anche non definitiva, che comporti l'applicazione di una pena accessoria di cui all'art. 19 c.p. o prevista da specifiche disposizioni di legge;
- iii) l'applicazione di una misura di sicurezza, personale o patrimoniale, l'applicazione di una misura di prevenzione personale o patrimoniale o l'applicazione di una misura di prevenzione antimafia personale o patrimoniale;
- iv) la dichiarazione di interdizione o di inabilità ai sensi del codice civile, come pure il conflitto di interessi con Brio.

Costituisce inoltre causa di sospensione dalla carica, per tutta la durata della misura, l'applicazione di una misura cautelare personale (custodia cautelare in carcere o in luogo di cura, arresti domiciliari, divieto e obbligo di dimora, obbligo di presentarsi alla Polizia Giudiziaria, divieto di espatrio) e l'applicazione di una misura interdittiva (sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio, divieto temporaneo di esercitare determinate attività professionali e imprenditoriali). All'Organismo di Vigilanza ed ai suoi membri si applicheranno le norme del Codice civile in tema di mandato.

4.2 Prerogative e risorse dell'Organismo di Vigilanza

L'Organismo di Vigilanza potrà avvalersi della collaborazione di soggetti appartenenti alle diverse attività aziendali, qualora si rendano necessarie le loro conoscenze e competenze specifiche per particolari analisi, e per la valutazione di specifici passaggi operativi e decisionali dell'attività di Brio.

In ogni caso, l'Organismo di Vigilanza avrà la facoltà, laddove si manifesti la necessità di avvalersi di professionalità non presenti al proprio interno, o comunque nell'organigramma di Brio, di utilizzare la consulenza di professionisti esterni.

L'Organismo di Vigilanza, all'inizio del proprio mandato e successivamente con cadenza annuale, potrà presentare al Consiglio di Amministrazione di Brio una richiesta di budget di spesa annuale da erogarsi da parte della stessa Brio ed in particolare:

- l'Organismo di Vigilanza presenterà al Consiglio di Amministrazione la richiesta di disponibilità dell'importo corrispondente al budget annuale con sufficiente dettaglio delle spese e dei costi previsti per il corretto adempimento del mandato;
- Il Consiglio di Amministrazione non potrà ragionevolmente rifiutarsi di provvedere all'erogazione di tale importo, fermo restando che l'Organismo di Vigilanza lo potrà utilizzare, in via autonoma e senza obbligo di preventiva autorizzazione, per gli scopi previsti dal presente Modello;
- tale importo dovrà coprire le spese che, secondo le stime, l'Organismo di Vigilanza dovrà sostenere nell'esercizio delle proprie funzioni (fermo restando che gli eventuali costi relativi alle risorse umane o materiali messi a disposizione da Brio non fanno parte del budget);

Qualora, in ragione di eventi o circostanze straordinarie (cioè al di fuori dell'ordinario svolgimento dell'attività dell'Organismo di Vigilanza) si rendesse necessaria per l'Organismo di Vigilanza la disponibilità di somme ulteriori rispetto all'importo sopra indicato, il Presidente dell'Organismo di Vigilanza dovrà formulare richiesta motivata al Consiglio di Amministrazione di Brio indicando con ragionevole dettaglio le ragioni ed i fatti posti a base di tale richiesta. La richiesta degli ulteriori fondi non potrà essere respinta dal Consiglio di Amministrazione senza fondato motivo.

4.3 Funzioni e poteri dell'Organismo di Vigilanza

All'Organismo di Vigilanza Brio è affidato il compito di:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello e dei documenti ad esso ricollegabili da parte dei Destinatari, assumendo ogni iniziativa necessaria;
- vigilare sulla reale efficacia ed efficienza delle prescrizioni del Modello, in relazione alla struttura aziendale, di prevenire la commissione dei Reati Presupposto;
- verificare l'opportunità di implementazione e aggiornamento delle procedure disciplinate dal Modello, formulando al Consiglio di Amministrazione le opportune relative proposte;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le violazioni accertate del Modello perché possa assumere i provvedimenti conseguenti.

Fermo restando l'obbligo di vigilanza sul rispetto del Modello e delle procedure ivi indicate attribuito all'Organismo di Vigilanza, il suo operato non è sindacabile da parte del Consiglio di Amministrazione, se non per motivi attinenti ad inadempimenti del mandato conferito.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza di Brio realizzerà le predette finalità attraverso:

- ricognizioni delle attività aziendali, ai fini della verifica periodica dell'attuazione di quanto previsto dal Modello nonché per aggiornamento della mappatura delle aree di rischio nell'ambito del contesto aziendale, mediante attivazione di procedure di controllo con la riserva che la responsabilità primaria sul controllo delle attività, anche per quelle relative alle aree di rischio, resta comunque demandata al management operativo e forma parte integrante del processo aziendale.
- la richiesta di informazioni periodiche o specifiche a singole funzioni aziendali in relazione alle attività considerate a rischio. Le informazioni richieste dall'Organismo di Vigilanza dovranno essere prontamente fornite a cura delle funzioni coinvolte senza omissioni o alterazioni di sorta per assicurare all'Organismo stesso una visione certa e concreta delle attività oggetto di monitoraggio; a tal fine si precisa

anche che l'Organismo di Vigilanza deve ricevere costantemente informazioni sull'evoluzione delle aree di rischio e ha libero accesso a tutta la relativa documentazione aziendale.

- il coordinamento con i responsabili delle funzioni aziendali per i diversi aspetti attinenti all'attuazione del Modello;
- il coordinamento con le altre funzioni aziendali (anche attraverso apposite riunioni) per il migliore monitoraggio delle attività nelle aree individuate a rischio di commissione dei Reati Presupposto;
- il controllo dell'effettiva presenza e della regolare tenuta della documentazione richiesta in conformità a quanto previsto nelle singole Parti Speciali del Modello per le diverse tipologie di reati;
- ogni altro controllo, sia periodico che mirato, sul concreto svolgimento di singole operazioni, procedure o attività all'interno di Brio che si renda opportuno.

Inoltre, l'Organismo di Vigilanza provvederà a:

- verificare l'adeguatezza delle norme in essere in relazione ad eventuali trasformazioni, modifiche ed allargamenti dell'attività aziendale;
- segnalare al Consiglio di Amministrazione le eventuali carenze del Modello e le relative proposte di modifica o miglioramento;
- curare conseguentemente l'aggiornamento delle norme di condotta delle singole Parti Speciali;
- verificare la validità delle clausole standard finalizzate all'attuazione di meccanismi sanzionatori (ad es. quelle di risoluzione dei contratti nei riguardi di partner commerciali, collaboratori o fornitori), se si accertino violazioni delle prescrizioni di cui al Decreto.

L'Organismo di Vigilanza dovrà predisporre una relazione informativa destinata al Consiglio di Amministrazione e all'Assemblea dei Soci, con cadenza perlomeno annuale.

Infine, conformemente alle disposizioni di cui all'art. all'art. 6, comma 1 lett. b) del Decreto, i compiti di monitoraggio e di aggiornamento del Modello assegnati all'Organismo di Vigilanza si articolano su tre differenti tipi di verifiche:

- 1) verifiche sugli atti: periodicamente l'Organismo di Vigilanza procederà a una verifica dei principali atti societari e di eventuali contratti di significativa rilevanza conclusi da Brio nell'ambito delle aree di rischio;
- 2) verifiche sulle procedure: periodicamente l'Organismo di Vigilanza verificherà l'effettiva attuazione del presente Modello;
- 3) verifiche su segnalazioni e misure: l'Organismo di Vigilanza esaminerà ogni segnalazione ricevuta nel corso dell'anno, le azioni intraprese in proposito, gli eventi e gli episodi considerati maggiormente rischiosi, nonché l'effettività della conoscenza tra tutti i Destinatari del contenuto del Modello e delle ipotesi di reato per le quali è prevista la responsabilità amministrativa dell'ente.

Dei risultati di questa attività di verifica l'Organismo di Vigilanza dovrà dare conto, seppure sommariamente, nella relazione annualmente predisposta dall'Organismo di Vigilanza per il Consiglio di Amministrazione.

5. FLUSSI INFORMATIVI INTERNI

5.1 Comunicazioni e segnalazioni all'Organismo di Vigilanza

È possibile contattare l'Organismo di Vigilanza di Brio mediante le seguenti modalità:

- 1) contatto personale con uno dei membri e stesura congiunta di un documento diretto all'Organismo di Vigilanza;
- 2) mail alla casella di posta elettronica organismodivigilanza@briospa.com;
- 3) segnalazione scritta, anche eventualmente in forma anonima, in busta chiusa spedita all'indirizzo: Organismo di Vigilanza Brio S.p.A. - via Manzoni 99, 37059 Campagnola di Zevio (VR).

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a condurre indagini interne in seguito a segnalazioni di eventuali violazioni del presente Modello e, qualora siano ritenute serie e fondate, a formulare pareri non vincolanti sulla tipologia e l'entità degli interventi da adottare nonché sulle possibili sanzioni nei confronti dei responsabili. L'attuazione degli interventi e delle possibili sanzioni sono a carico del Consiglio di Amministrazione che ne decide l'entità tenendo conto dei pareri e delle indicazioni dell'Organismo di Vigilanza che è tenuto a garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione.

5.2 Obblighi informativi nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

Oltre alla documentazione espressamente indicata da ogni singola Parte Speciale del Modello secondo le procedure in esse contemplate, dovrà essere portata a conoscenza dell'Organismo di Vigilanza ogni altra informazione attinente all'attuazione del Modello nelle aree di rischio, nonché eventuali violazioni delle prescrizioni del Modello stesso.

Dovranno sempre essere comunicate all'Organismo di Vigilanza informazioni riguardanti:

- decisioni relative alla richiesta, erogazione e utilizzo di finanziamenti pubblici;
- richieste di assistenza legale inoltrate dai dipendenti (inclusi i dirigenti) nei confronti dei quali la magistratura proceda per taluno dei Reati Presupposto;
- provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura e dagli organi di Polizia Giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali risulti lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per fatti in cui siano potenzialmente interessate le attività aziendali di Brio;
- risultati e conclusioni di commissioni di inchiesta o altre relazioni interne dalle quali emergano ipotesi di responsabilità per i Reati Presupposto;
- notizie relative all'effettiva attuazione, a tutti i livelli aziendali, del Modello;
- procedimenti disciplinari svolti, eventuali sanzioni irrogate o provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con relative motivazioni;
- eventuali prospetti riepilogativi degli appalti di gare pubbliche o di trattative private;
- eventuali commesse attribuite da enti pubblici, dalla Comunità Europea o da soggetti che svolgano funzioni di pubblica utilità;
- infortuni e incidenti sul lavoro considerabili gravi o molto gravi (indicativamente con prognosi iniziale superiore a 20 gg);
- incidenti ed emergenze ambientali.

Il Consiglio di Amministrazione è tenuto a dare piena informazione all'Organismo di Vigilanza sulle questioni di competenza dell'Organismo di Vigilanza medesimo.

Al fine di consentire all'Organismo di Vigilanza l'efficace adempimento dei compiti che gli sono demandati, Brio garantisce a tutti i Destinatari del Modello, nonché ad eventuali terzi, la facoltà di segnalare a tale organo qualsiasi illecito, anomalia o attività sospetta, in relazione alla commissione o al rischio di commissione di uno dei Reati Presupposto di cui siano venuti a conoscenza per qualsivoglia ragione.

A tutti coloro che invieranno comunicazioni o segnalazioni all'Organismo di Vigilanza Brio garantisce espressamente l'esclusione di qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e in ogni caso assicura la riservatezza sull'identità del segnalante. Tutti i dipendenti di Brio hanno la facoltà, oltre che il dovere, di comunicare in forma scritta ogni informazione relativa a possibili anomalie interne od attività illecite.

L'Organismo di Vigilanza potrà anche ricevere e valutare segnalazioni e comunicazioni, allo stesso modo scritte, provenienti da estranei alla società e potrà richiedere al Consiglio di Amministrazione ed ai dipendenti ogni genere di informazione e/o documentazione utile agli accertamenti e ai controlli ad esso demandati, facendo obbligo ai soggetti indicati di ottemperare con la massima cura, completezza e sollecitudine ad ogni richiesta dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo di Vigilanza di Brio deve ricevere dal Consiglio di Amministrazione informazioni dettagliate circa eventuali modifiche dei poteri definiti e delle deleghe attribuite.

L'Organismo di Vigilanza verifica ed analizza le informazioni e le comunicazioni ricevute e i provvedimenti da attuare; una volta attuati, i provvedimenti dovranno essere in linea e conformi alle previsioni dettate dal sistema disciplinare del presente Modello.

L'Organismo di Vigilanza può richiedere al Consiglio di Amministrazione l'emissione di sanzioni disciplinari a carico di coloro che si sottraggono agli obblighi di informazione.

L'Organismo di Vigilanza comunicherà al Consiglio d'Amministrazione per le proprie determinazioni se, all'esito degli accertamenti svolti sulle comunicazioni e segnalazioni pervenute, le stesse possano essere state redatte con dolo o colpa grave finalizzate al nocimento della società, dei propri amministratori, dirigenti e dipendenti.

5.3 Obblighi informativi dell'Organismo di Vigilanza nei confronti degli Organi societari

L'Organismo di Vigilanza è tenuto a obblighi informativi nei confronti del Consiglio di Amministrazione e avrà inoltre l'obbligo specifico di fornire tempestive informazioni su ogni modifica, integrazione o aggiornamento che possa interessare il Decreto. Ha altresì il dovere di comunicare al Consiglio di Amministrazione ogni violazione accertata nell'ambito dello svolgimento della propria attività.

L'Organismo di Vigilanza di Brio potrà essere convocato in qualsiasi momento dal Consiglio di Amministrazione o potrà a sua volta richiedere di essere da questo sentito, per riferire in merito al funzionamento del Modello o a situazioni specifiche.

Annualmente, inoltre, come già sopra definito, l'Organismo di Vigilanza trasmette al Consiglio di Amministrazione una relazione scritta sull'attuazione del Modello.

5.4 Raccolta e conservazione delle informazioni

Le informazioni e i *report* predisposti o ricevuti in relazione alle sue funzioni devono essere conservati a cura dell'Organismo di Vigilanza in un apposito archivio, informatico e/o cartaceo che, previa autorizzazione scritta dello stesso Organismo di Vigilanza, potrà essere reso accessibile a soggetti esterni in base a procedure da delineare a cura dello stesso Organismo di Vigilanza.

6. SISTEMA DISCIPLINARE

6.1 Principi generali

L'art. 6, comma 2 lettera e), del Decreto stabilisce che deve essere introdotto un sistema disciplinare idoneo a sanzionare le violazioni intervenute.

La definizione di un sistema disciplinare (da commisurarsi alla tipologia delle infrazioni) da applicarsi in caso di violazione delle previsioni del Modello, rende efficace l'azione di vigilanza e prevenzione affidata all'Organismo di Vigilanza e ha lo scopo di garantire l'efficacia del Modello stesso.

Il sistema disciplinare è stato redatto anche sulla base dei seguenti principi:

- differenziazione in base ai Destinatari del Modello;
- individuazione delle sanzioni disciplinari da adottarsi nei confronti dei destinatari nel rispetto delle disposizioni del CCNL e delle prescrizioni legislative applicabili;
- individuazione di procedure di accertamento delle violazioni, infrazioni, elusioni, imperfette o parziali applicazioni, nonché di una apposita procedura di irrogazione delle sanzioni applicabili, individuando il soggetto preposto alla loro irrogazione e a vigilare sulla osservanza, applicazione ed aggiornamento del sistema disciplinare.

In particolare, il sistema disciplinare è rivolto:

- a tutti coloro che rivestono, anche di fatto, funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione di Brio o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e gestionale;
- alle persone sottoposte alla direzione o vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra, ed in generale a tutti i dipendenti e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo ed ai vari livelli di responsabilità, operano nell'ambito di Brio concorrendo allo svolgimento dell'attività aziendale, compresi collaboratori, partner commerciali, fornitori.

Il presente sistema disciplinare è suddiviso in sezioni specifiche, ognuna riferita ad una categoria di destinatari, tenuto conto dello status giuridico dei diversi soggetti.

È affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di sorvegliare sull'osservanza e sulla corretta applicazione del sistema disciplinare e sulla sua effettività, nonché di adottare gli opportuni provvedimenti affinché il Consiglio di Amministrazione di Brio provveda ad aggiornare, modificare e/o integrare il sistema disciplinare stesso.

L'applicazione delle sanzioni disciplinari prescinde dall'esito di un eventuale procedimento penale, poiché le regole di condotta imposte dal Modello sono assunte dall'azienda in piena autonomia, indipendentemente dall'illecito penale che le stesse condotte possano integrare. L'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione di Brio l'adozione di misure disciplinari commisurate all'entità ed alla gravità delle violazioni accertate.

6.2 Sanzioni disciplinari nei confronti dei dipendenti

Le condotte tenute dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole di comportamento indicate nel presente Modello, costituiranno illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti rientrano tra quelle previste dal CCNL applicato, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della Legge 30 maggio 1970, n. 300 (c.d. Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili.

In particolare, le sanzioni irrogate, a seconda della gravità della violazione, potranno essere quelle previste dal CCNL settore Commercio - Ortofrutticoli e Agrumari.

Le sanzioni saranno irrogate, nel rispetto delle procedure previste dal CCNL applicabile, dal Consiglio di Amministrazione, di propria iniziativa o su proposta dell'Organismo di Vigilanza. In materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, l'applicazione di sanzioni disciplinari può essere proposta dal RSPP e/o dal Datore di lavoro.

Le misure disciplinari qui di seguito elencate, irrogabili nei confronti del personale non dirigente, sono quelle previste dall'apparato sanzionatorio del CCNL e delle eventuali modifiche e rinnovi di tale contratto e saranno adottate tenuto conto:

- dell'intenzionalità del comportamento e del grado di negligenza, imprudenza o imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo nei limiti consentiti dalla legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Restano ferme e si intendono qui richiamate tutte le disposizioni di cui all'art. 7 della Legge 300/1970 in relazione sia all'esposizione dei codici disciplinari ed in particolare all'obbligo di preventiva contestazione dell'addebito al dipendente, anche al fine di consentire allo stesso di approntare una idonea difesa e di fornire eventuali giustificazioni, nonché ai fini della rilevanza della recidiva.

Per cui, i provvedimenti disciplinari irrogabili nei confronti di detti lavoratori, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (L. 20 maggio 1970, n. 300) e delle eventuali normative speciali applicabili, sono quelli previsti dall'apparato sanzionatorio del CCNL del settore Commercio - Ortofrutticoli e Agrumari.

6.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di inosservanza da parte dei dirigenti dei principi e delle regole di comportamento previsti dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico o in caso di violazione delle procedure e norme interne previste e/o richiamate o ancora di adozione, nell'ambito delle Attività Sensibili, di un comportamento non conforme o non adeguato alle suddette prescrizioni, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti del Terziario.

Costituisce illecito anche la mancata vigilanza del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole e delle procedure previste dal Modello Organizzativo e dal Codice Etico, così come la diretta violazione degli stessi o più in generale l'assunzione di comportamenti, tenuti nell'espletamento delle attività connesse alle proprie mansioni, che non siano conformi a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

Il presente sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV e dal Consiglio di Amministrazione. Il Modello Organizzativo e il Codice Etico sono considerati vincolanti per

tutti i destinatari. Pertanto, tali documenti e i loro eventuali successivi aggiornamenti vengono resi noti da parte della Società ai destinatari attraverso l'invio di una circolare interna secondo quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, ponendo in particolare evidenza le sanzioni collegate alle violazioni.

6.4 Misure nei confronti degli amministratori

In caso di violazioni del Modello da parte degli amministratori di Brio, l'Organismo di Vigilanza ne informerà il Consiglio di Amministrazione che provvederà ad assumere le iniziative previste ai sensi della normativa vigente.

6.5 Misure nei confronti di collaboratori, partner commerciali, fornitori e sindaci

Ogni comportamento posto in essere da collaboratori, partner commerciali o fornitori in contrasto con le linee di condotta indicate dal presente Modello e tale da comportare il rischio di commissione di un Reato Presupposto potrà determinare, secondo quanto previsto dalle specifiche clausole contrattuali inserite nelle lettere di incarico o negli accordi di partnership, la risoluzione del rapporto contrattuale, fatta salva la richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni a Brio come nel caso di applicazione da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto.

7. WHISTLEBLOWING

Con la Legge n. 179 del 2017 (G.U. Serie Generale n. 291 del 14-12-2017), recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, il Legislatore ha apportato modifiche all'articolo 6 del D.lgs. 231/01 disponendo che il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo deve prevedere:

- a) uno o più canali che consentano alle persone che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso o da persone sottoposte alla loro direzione o vigilanza, di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali devono garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Ha disposto inoltre che l'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui sopra può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del Codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante.

È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.

8. DIFFUSIONE E CONOSCENZA DEL MODELLO

Presupposto perché il Modello possa costituire esimente della responsabilità amministrativa dell'Ente è la sua efficacia, nonché la sua concreta ed effettiva applicazione.

Condizione indispensabile per garantire il concreto e costante rispetto del Modello e delle procedure dallo stesso descritte è la conoscenza dello stesso da parte di tutti i Destinatari. Brio ha pertanto adottato le iniziative che verranno descritte qui di seguito al fine di assicurare una corretta divulgazione del Modello non soltanto all'interno ma anche all'esterno della propria realtà aziendale.

8.1 Formazione del personale

Brio promuove la conoscenza del Modello tra tutti i Destinatari, che sono pertanto tenuti a conoscerne il contenuto, ad osservarlo e a contribuire alla sua migliore attuazione.

Ai fini dell'attuazione del Modello la formazione del personale (a cui vanno aggiunti anche i consulenti esterni) sarà articolata secondo le seguenti modalità:

- Formazione iniziale attraverso riunioni specifiche nel periodo immediatamente successivo all'approvazione del Modello;
- Diffusione di una nota informativa interna esplicativa del Modello e delle sue funzioni;
- Distribuzione del presente Modello, del Codice Etico e delle eventuali procedure interne collegate al presente Modello a tutti i dipendenti aziendali;
- Diffusione tramite circolare interna di materiale informativo dedicato all'argomento, con comunicazione costante e tempestiva di eventuali aggiornamenti e modifiche;
- Informativa in sede di assunzione.

8.2 Informazione dei collaboratori, partner commerciali e dei fornitori

Brio promuove la conoscenza e l'osservanza del Modello anche tra i partner commerciali, i collaboratori ed i fornitori, attraverso la comunicazione dell'avvenuta adozione del presente Modello nel proprio sito internet aziendale.

8.3 Clausole contrattuali

Al fine di assicurare il rispetto delle prescrizioni e delle procedure di cui al presente Modello anche da parte di soggetti terzi che partecipano, anche in via indiretta, all'esercizio dell'attività di impresa di Brio, la Società inserisce nei contratti e nelle lettere di incarico sottoscritti con partner commerciali, fornitori e collaboratori apposite clausole contrattuali attraverso le quali i sottoscrittori si impegnano al rispetto delle norme del Codice Etico e al rispetto dei dettami del D.lgs. 231/01, accettando altresì che la loro violazione possa costituire motivo di risoluzione del relativo contratto da parte di Brio.

Brio ritiene infatti che tale rimedio contrattuale costituisca l'unico strumento per tutelare il rispetto delle procedure e dei principi elaborati dal Modello anche da parte di soggetti (quali collaboratori, partner commerciali e consulenti) che non sono esposti al rischio delle sanzioni disciplinari previste espressamente per il personale interno.

PARTE SPECIALE “A”

Reati contro la Pubblica Amministrazione

A.1 – La tipologia dei reati nei rapporti con la Pubblica

Amministrazione (art. 24 e 25 del Decreto)

Per quanto concerne la presente Prima Parte Speciale, si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei reati in essa contemplati, indicati negli artt. 24 e 25 del Decreto.

Malversazione a danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, dopo avere ricevuto finanziamenti o contributi da parte dello Stato italiano o dell’Unione Europea, non si proceda all’utilizzo delle somme ottenute per gli scopi cui erano destinate (la condotta, infatti, consiste nell’aver distratto, anche parzialmente, la somma ottenuta, senza che rilevi che l’attività programmata si sia comunque svolta). Tenuto conto che il momento consumativo del reato coincide con la fase esecutiva, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che successivamente non vengano destinati alle finalità per cui erano stati erogati.

Indebita percezione di erogazioni in danno dello Stato o dell’Unione Europea (art. 316-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nei casi in cui - mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o mediante l’omissione di informazioni dovute - si ottengano, senza averne diritto, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dall’Unione Europea. In questo caso, contrariamente a quanto visto in merito al punto precedente (art. 316-bis), a nulla rileva l’uso che venga fatto delle erogazioni, poiché il reato viene a realizzarsi nel momento dell’ottenimento dei finanziamenti.

Infine, va evidenziato che tale ipotesi di reato è residuale rispetto alla fattispecie della truffa ai danni dello Stato (di seguito descritta), nel senso che si configura solo nei casi in cui la condotta non integri gli estremi della truffa ai danni dello Stato.

Concussione (art. 317 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio, abusando della propria posizione, costringa taluno a procurare a sé o ad altri denaro o altre utilità non dovutegli.

Questo reato è suscettibile di un’applicazione meramente residuale nell’ambito delle fattispecie considerate dal Decreto; in particolare, tale forma di reato potrebbe ravvisarsi, nell’ambito di applicazione del Decreto stesso, nell’ipotesi in cui un dipendente o un agente di una società concorra nel reato del pubblico ufficiale, il quale, approfittando di tale qualità, richieda a terzi prestazioni non dovute (sempre che, da tale comportamento, derivi in qualche modo un vantaggio per la società).

Corruzione per un atto d’ufficio o contrario ai doveri d’ufficio (artt. 318-319 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale riceva, per sé o per altri, denaro o altri vantaggi per compiere, omettere o ritardare atti del suo ufficio (determinando un vantaggio in favore dell'offerente).

L'attività del pubblico ufficiale potrà estrinsecarsi sia in un atto dovuto (ad esempio: velocizzare una pratica la cui evasione è di propria competenza), sia in un atto contrario ai suoi doveri (ad esempio: pubblico ufficiale che accetti denaro per garantire l'aggiudicazione di una gara).

Tale ipotesi di reato si differenzia dalla concussione, in quanto tra corrotto e corruttore esiste un accordo finalizzato a raggiungere un vantaggio reciproco, mentre nella concussione il privato subisce la condotta del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio.

Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, in presenza di un comportamento finalizzato alla corruzione, il pubblico ufficiale rifiuti l'offerta illecitamente avanzatagli.

Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la Società sia parte di un procedimento giudiziario e, al fine di ottenere un vantaggio nel procedimento stesso, corrompa un pubblico ufficiale (non solo un magistrato, ma anche un cancelliere, un teste od altro funzionario).

Truffa in danno dello Stato, di altro Ente Pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, per realizzare un ingiusto profitto, siano posti in essere artifici o raggiri tali da indurre in errore e da arrecare un danno allo Stato (oppure ad altro Ente Pubblico o all'Unione Europea), determinandolo a fornire una determinata prestazione patrimoniale.

Tale reato può realizzarsi, ad esempio, nel caso in cui, nella predisposizione di documenti o dati per la partecipazione a procedure di gara, si forniscano alla Pubblica Amministrazione informazioni non veritiere (ad esempio supportate da documentazione artefatta), al fine di ottenere l'aggiudicazione della gara stessa.

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui la truffa sia posta in essere per conseguire indebitamente erogazioni pubbliche.

Tale fattispecie può realizzarsi nel caso in cui si pongano in essere artifici o raggiri, ad esempio comunicando dati non veri o predisponendo una documentazione falsa, per ottenere finanziamenti pubblici.

Frode informatica in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico (art. 640-ter c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui, alterando il funzionamento di un sistema informatico o telematico o manipolando i dati in esso contenuti, si ottenga un ingiusto profitto da parte dello Stato o di altro ente pubblico, arrecando danno a terzi.

In concreto, potrebbe, ad esempio, integrarsi il reato in esame qualora, una volta ottenuto un finanziamento, venisse violato il sistema informatico al fine di inserire un importo relativo ai finanziamenti superiore a quello ottenuto legittimamente.

A.2 – Valutazione delle aree di rischio

Premesso che il rischio di commissione di delitti contro la Pubblica Amministrazione è presente in ogni attività di impresa (qualsiasi società infatti si trova, nel corso della propria ordinaria attività, ad interfacciarsi in più di un'occasione con differenti enti pubblici e per differenti ragioni quali in primis la costituzione della società, con riferimento agli adempimenti formali di iscrizione e di pubblicità richiesti) e pur essendo la clientela di Brio costituita da società private, il rischio di illeciti nei confronti della Pubblica Amministrazione è stato ritenuto non irrilevante per il fatto che la Società:

- 1) ha una certa frequenza di contatto con Pubblici Funzionari;
- 2) è soggetta a vari profili autorizzativi quali DIA sanitaria, a fronte dei quali sono non improbabili contatti con Pubblici Funzionari;
- 3) utilizza saltuariamente finanziamenti pubblici.

A.3 – Individuazione delle aree di rischio

I reati considerati trovano come presupposto l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione: sono pertanto da considerarsi a rischio le attività aziendali che implicano l'instaurazione di un rapporto con la Pubblica Amministrazione (attività di rischio diretto).

Sono poi da considerarsi a rischio le aree aziendali che, pur non implicando direttamente l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e di pagamento e altre attività che potrebbero consentire di attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (o a soggetti ad essi collegati) nella commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione (attività di rischio indiretto).

Costituiscono, in particolare, aree di rischio indiretto (con riferimento alla possibilità che esse possano essere impiegate per la formazione di riserve occulte di denaro o da impiegare in ipotesi per illecite dazioni o per dissimulare simili illecite dazioni):

- le attività di amministrazione, finanza, contabilità e fiscale;
- le attività di pagamento, nell'ipotesi che i soggetti selezionati possano essere ricollegabili ad amministratori e pubblici ufficiali locali e quindi l'attribuzione dell'incarico possa essere la contropartita di un patto corruttivo o comunque di un illecito vantaggio;
- l'assegnazione di contratti di consulenza e prestazione professionale, in particolare quando il soggetto selezionato operi a contatto con l'area amministrativa pubblica cui la Società si sta in quel momento rivolgendo;
- la selezione del personale;
- la nomina di dirigenti e di membri organi sociali;
- la gestione dei rimborsi spese;
- la gestione di eventuali contratti di sponsorizzazione aziendale;
- la presentazione di richieste e la rendicontazione delle spese relative a progetti di finanziamento pubblico.

A.4 – Comportamento nella gestione delle attività a rischio diretto

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto - a carico di tutti i Destinatari - di:

- I) porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (artt. 24 e 25 del Decreto);
- II) porre in essere comportamenti che, sebbene risultino tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano potenzialmente

diventarlo o comunque presentarsi in modo non cristallino ed essere oggetto di fraintendimento;

III) porre in essere qualsiasi situazione di conflitto di interessi nei confronti della Pubblica Amministrazione in relazione a quanto previsto dalle suddette ipotesi di reato.

Nell'ambito di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione è fatto divieto in particolare di:

- a) effettuare elargizioni in denaro a pubblici funzionari;
- b) distribuire omaggi e regali a funzionari pubblici; sono consentiti eccezionalmente omaggi di esiguo valore quali gadgets e materiale pubblicitario.
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione che possano determinare le stesse conseguenze previste al precedente punto b);
- d) effettuare prestazioni in favore di intermediari, fornitori e partner tecnici o commerciali in generale che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con i partner stessi;
- e) riconoscere compensi in favore dei collaboratori che operano a contatto con la pubblica amministrazione e che non trovino adeguata giustificazione in relazione al tipo di incarico da svolgere;
- f) presentare dichiarazioni non veritiere o incomplete o parziali a organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati o qualsiasi altro risultato;
- g) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati.

La gestione di ogni rapporto con la Pubblica Amministrazione deve essere improntata ai principi fondamentali elencati nel Codice Etico aziendale e deve sempre prevedere le seguenti caratteristiche:

- *formalità*: è opportuno seguire sempre le procedure formali previste dalle norme del procedimento amministrativo ed evitare quanto più possibile rapporti informali, men che meno confidenziali, con esponenti di pubbliche amministrazioni;
- *tracciabilità*: è necessario lasciare tracce scritte delle principali fasi e dei contatti nel corso di un procedimento amministrativo.
- *controllo*: le attività di partecipazione a gare, ottenimento di contratti ed erogazione di servizi vs. la pubblica amministrazione deve essere verificata preventivamente e durante la sua erogazione da parte delle funzioni ad esso deputate e per quanto necessario, da parte dell'Organismo di Vigilanza.

A.5 – Comportamento nella gestione delle attività a rischio indiretto

Come detto, il Modello deve prevedere ulteriori controlli su alcune aree di attività che possono fornire l'occasione per predisporre somme di denaro da impiegare a scopi corruttivi o di conferire incarichi e vantaggi che possono mascherare illecite dazioni.

In particolare:

- Attività di gestione dei pagamenti

L'attività di pagamento segue l'apposita procedura interna informatica che implica l'intervento e/o l'autorizzazione di almeno due soggetti. Nessuna fattura, con la sola

esclusione di quelle di importi esigui può essere pagata con modalità diverse rispetto alla procedura prevista.

- Selezione del personale

La selezione del personale è compiuta dalla funzione interessata in accordo con la Direzione aziendale.

- Incarichi a consulenti e professionisti esterni

Gli incarichi a liberi professionisti, consulenti e collaboratori esterni sono assegnati con lettera di incarico e/o contratto scritto, che ne indica il contenuto e l'importo degli onorari riconosciuti. Il coinvolgimento di consulenti e professionisti esterni deve anche prevedere, in forma preventiva, la verifica del fornitore, così come previsto dalla procedura relativa alla gestione dei servizi vs. la Pubblica Amministrazione.

A.6 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale, sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- 1) Codice Etico
- 2) Procedura Acquisti di merci e altri acquisti rilevanti gestita con sistema informativo aziendale
- 3) gestione Omaggi e Regalie (vedi Codice Etico)
- 4) workflow sistema informativo aziendale che regola la gestione dei pagamenti Fornitori di beni e servizi.
- 5) Procedura Rimborso Spese Dipendenti

Tali procedure sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

A.7 – Flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1) notifica di eventuali ispezioni e procedimenti da parte di organi territoriali competenti (es. agenzia delle entrate, guardia di finanza, Ispettorato del Lavoro, Carabinieri, Polizia e similare);
- 2) notifica della partecipazione a bandi di gara pubblici o di aziende a prevalente partecipazione pubblica;
- 3) notifica della prevista richiesta di finanziamenti pubblici e informazioni successive relative all'ottenimento dei finanziamenti richiesti e ad eventuali procedure di rendicontazione;
- 4) notifica di eventuali aperture di procedimenti giudiziari;
- 5) notifica di altri atti e rapporti con la pubblica amministrazione (Es. richieste di autorizzazioni e concessioni).

PARTE SPECIALE “B”

Delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore

B.1 – La tipologia dei delitti informatici e in materia di violazione del diritto d'autore (art. 24-bis del Decreto)

La legge n. 48 del 2008 ha ratificato e dato esecuzione alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla criminalità informatica, firmata a Budapest il 23 novembre 2001 e ha, corrispondentemente, introdotto nel Codice penale una serie di nuove fattispecie di reato. Al tempo stesso ha introdotto nel Decreto l'art 24-*bis* che ha stabilito la responsabilità amministrativa degli Enti anche nel caso di commissione di delitti informatici nel loro interesse o a loro vantaggio.

Questo, in particolare, il testo della norma: “(Delitti informatici e trattamento illecito di dati).
- 1. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-ter, 617-quater, 617-quinquies, 635-bis, 635-ter, 635-quater e 635-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da cento a cinquecento quote. 2. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 615-quater e 615-quinquies del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a trecento quote. 3. In relazione alla commissione dei delitti di cui agli articoli 491- bis e 640-quinquies del codice penale, salvo quanto previsto dall'articolo 24 del presente decreto per i casi di frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico, si applica all'ente la sanzione pecuniaria sino a quattrocento quote. 4. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 1 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere a), b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 2 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere b) ed e). Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nel comma 3 si applicano le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)”.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

B.1.1 - Delitti informatici

Accesso abusivo ad un sistema informatico (art. 615-ter c.p.)

La norma sanziona il fatto di chi, similmente a quanto avviene per la violazione fisica del domicilio, si introduce abusivamente o si trattiene contro la volontà espressa dell'avente diritto in un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.)

La norma si riferisce al fatto di chi fraudolentemente intercetta comunicazioni telematiche o volontariamente le interrompe e le impedisce.

Installazione di apparecchiature atte ad intercettare impedire o interrompere comunicazioni telematiche (art. 617-quinquies)

La norma, anticipando la tutela della riservatezza delle comunicazioni telematiche, sanziona la mera installazione di apparecchiature atte ad intercettare, anche quando non sia seguita da alcuna effettiva attività di intercettazione, interruzione o impedimento.

Fattispecie di danneggiamento (635-bis - 635-quinquies c.p.)

Gli art. 635-bis e seguenti sanzionano una serie articolata di fattispecie che hanno il proprio elemento comune in condotte di danneggiamento volontario di dati e sistemi informatici.

L'art. 635-bis, anzitutto, sanziona il danneggiamento volontario programmi o dati informatici. La norma sanziona infatti chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui con la reclusione da sei mesi a tre anni.

L'art. 635-ter colpisce più gravemente chiunque commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità.

L'art. 635-quater colpisce il danneggiamento di sistemi informatici o telematici ed in particolare il fatto di chi, ponendo in essere una delle condotte di cui all'art. 635-bis finalizzate al danneggiamento di programmi e dati, danneggia più in generale il funzionamento di un intero sistema informatico.

L'art. 635-quinquies colpisce ancor più gravemente i fatti di cui all'art. precedente se relativi a sistemi di pubblica utilità.

Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematica (art. 615-quater c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi, al fine di ottenerne un profitto od arrecare un danno, diffonde, comunica, consegna, riproduce o si procura codici, parola chiave o altri mezzi idonei a consentire l'accesso ad un sistema informatico protetto da misure di sicurezza.

Diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico (art. 615-quinquies c.p.)

La norma sanziona la condotta di chi diffonde cd. virus informatici, ossia programmi destinati ad entrare in sistemi informatici e ad impedirne o danneggiarne il funzionamento a produrre la distruzione dei dati in esso contenuti.

Falsità in documenti informatici (art. 491-bis c.p.)

La norma in questione estende le fattispecie di reato previste dal capo dedicato alle falsità in atti, ai casi in cui esse si realizzino su documenti di tipo informatico.

Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.)

L'articolo sanziona il fatto del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica, il quale, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto ovvero di arrecare ad altri danno, viola gli obblighi previsti dalla legge per il rilascio di un certificato qualificato.

B.1.2 - Violazione del diritto d'autore

Relativamente al diritto d'autore la Legge 99/09 del 23 luglio 2009 "Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia" ha introdotto nel d.lgs. 231/01 il seguente dettato normativo:

(“Delitti in materia di violazione del diritto d'autore”) in relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 171, primo comma, lettera a-bis), e terzo comma, 171-bis, 171-ter, 171-septies e 171-octies della legge 22 aprile 1941, n. 633, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote.

Nel caso di condanna per i delitti di cui al comma 1 si applicano all'ente le sanzioni interdittive previste dall'articolo 9, comma 2, per una durata non superiore ad un anno. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 174- quinquies della citata legge n. 633 del 1941.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Diffusione in tutto o in parte di un'opera dell'ingegno protetta attraverso l'utilizzo di reti telematiche (art. 171, comma 1, lettera a-bis della legge 633/1941)

La fattispecie di reato in oggetto si concretizza quando un soggetto viola il diritto di autore, diffondendo - attraverso l'utilizzo di reti telematiche - in tutto o in parte opere dell'ingegno protette.

Gestione abusiva di programmi per elaboratori e di banche dati protette (art. 171- bis della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di trarne profitto, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, concedere in locazione, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - programmi per elaboratori e contenuti di banche dati protette.

Gestione abusiva di opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico (art. 171- ter della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, al fine di lucro, sono integrate condotte finalizzate a duplicare abusivamente, importare, distribuire, vendere, noleggiare, diffondere/trasmettere al pubblico, detenere a scopo commerciale - o comunque per trarne profitto - qualsiasi opera protetta dal diritto d'autore e da diritti connessi, incluse opere a contenuto letterario, musicale, multimediale, cinematografico, artistico.

Gestione impropria di supporti esenti da obblighi di contrassegno ovvero non assolvimento fraudolento degli obblighi di contrassegno (art. 171-septies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando i produttori o importatori dei supporti non soggetti al contrassegno SIAE, non comunicano alla stessa società entro trenta giorni dalla data di immissione in commercio sul territorio nazionale o di importazione i dati necessari alla univoca identificazione dei supporti medesimi ovvero quando questi soggetti dichiarano falsamente di aver assolto agli obblighi di contrassegno.

Gestione abusiva o comunque fraudolenta di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato (art. 171- octies della legge 633/1941)

Il reato in questione si realizza quando, a fini fraudolenti, sono integrate condotte finalizzate a produrre, porre in vendita, importare, promuovere, installare, modificare, utilizzare per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale.

B.2 – Aree a rischio

Devono ritenersi, astrattamente, aree a rischio tutte le attività di soggetti che accedono, nell'ambito delle loro competenze aziendali, alla rete informatica e ne facciano uso, nonché l'attività di installazione di software e prodotti informatici in generale.

In concreto, la tipologia delle fattispecie delittuose in esame consente di limitare le possibili attività illecite nell'interesse di Brio alla sola attività di:

- utilizzo di software privi delle necessarie licenze.

Quanto sopra tiene conto del fatto che la società ha messo in atto diverse strategie di controllo delle licenze del software impiegato. Non è tuttavia escludibile che, anche in funzione della scarsa conoscenza delle tematiche da parte degli utenti di Brio, l'aspetto possa essere talvolta sottovalutato.

B.3 – Regole generali di comportamento

In generale, tutti i Destinatari devono attenersi al Regolamento interno, oltre che al Codice Etico aziendale e pertanto devono:

- impiegare la rete informatica aziendale esclusivamente per scopi, operazioni e comunicazioni professionali;
- accedere, connettersi e scambiare dati con reti informatiche di terzi solo per ragioni professionali, nei casi e per i tempi strettamente necessari;
- tutelare i dati dei clienti di cui possono entrare in possesso per ragioni di sviluppo delle attività e mantenere su di essi il più stretto riserbo in base agli accordi di riservatezza stipulati con la società cliente e anche all'eventuale termine dei rapporti commerciali con il cliente stesso;
- tutelare gli strumenti informatici, i dati aziendali e i dati dei clienti in ogni situazione considerando incluse le eventuali attività svolte presso i clienti stessi, nonché l'utilizzo e la tutela dei PC portatili e degli altri dispositivi mobili;
- evitare di utilizzare software e più in generale programmi per elaboratore in violazione delle norme sul diritto d'autore;
- provvedere a comunicare alla Direzione Aziendale qualsiasi fatto, evento, anomalia che possa rendere fondato il sospetto che sia in corso un abuso informatico.

Con riferimento alla tipologia dei reati di cui alla presente Parte Speciale, una loro reale prevenzione può e deve fondarsi sui seguenti punti:

- identificazione certa dell'identità del soggetto che di volta in volta accede ed agisce sulla rete informatica;
- idonee misure di prevenzione di accessi alla rete da parte di soggetti terzi e non titolati, affinché non possano agire in modo anonimo sulla rete informatica aziendale;
- il periodico controllo della liceità dei software installati nei PC e nella rete informatica aziendale.

B.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale, sono di riferimento i seguenti documenti interni:

1. Codice etico;

2. Regolamento interno per il personale.

Tali documenti sono da considerarsi integrativi ed esplicativi delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

B.5 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere inviati all'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

1. notifica di eventuali incidenti informatici di rilievo (in particolare violazioni della sicurezza informatica, data breach e similari);
2. notifica di procedimenti disciplinari per violazioni del regolamento sicurezza delle informazioni e altre violazioni informatiche (es. utilizzo di software non licenziati);
3. notifica di altri accadimenti di rilievo in ambito tecnico/operativo e disservizi informatici.

PARTE SPECIALE “C”

Delitti contro l'industria e il commercio

C.1 – La tipologia dei delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis.1 del Decreto)

La L. 99/09 (c.d. “collegato sviluppo”), pubblicata sul supplemento ordinario n 136 della Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009, ha inserito nel corpus del D.lgs. 231/2001 una serie di reati di natura strettamente industriale che assumono notevole rilievo per una azienda agroalimentare come Brio.

Tra i delitti contro l'industria ed il commercio spicca la fattispecie prevista dall'art. 515 c.p. (frode nell'esercizio del commercio), delitto dai contenuti molto ampi, che funge da paradigma per una serie di altre norme che puniscono condotte fraudolente a danno del sistema degli scambi commerciali.

Per quanto concerne il novero dei soggetti attivi, il reato si configura come comune, essendo commissibile da chiunque, purché si sia “nell'esercizio di un'attività commerciale o in uno spaccio aperto al pubblico”.

La condotta incriminata si sostanzia nella consegna di una cosa mobile diversa da quella dichiarata o pattuita per origine, provenienza, qualità o quantità.

Il dolo è generico: si richiede pertanto solo la consapevolezza da parte dell'agente di consegnare un bene difforme rispetto a quello pattuito; a nulla rilevano ulteriori altri fini perseguiti dal reo.

Sempre nel medesimo provvedimento di cui sopra sono stati inseriti tra i reati presupposto anche gli artt. 473 e 474 c.p. che hanno ad oggetto la proprietà industriale.

Si provvede ad una breve descrizione degli illeciti indicati in questa norma.

Art. 513 - Turbata libertà dell'industria o del commercio

Chiunque adopera violenza sulle cose ovvero mezzi fraudolenti per impedire o turbare l'esercizio di un'industria o di un commercio è punito, a querela della persona offesa, se il fatto non costituisce un più grave reato, con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Art. 513-bis - Illecita concorrenza con minaccia o violenza

Chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva, compie atti di concorrenza con violenza o minaccia è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se gli atti di concorrenza riguardano un'attività finanziata in tutto o in parte ed in qualsiasi modo dallo Stato o da altri enti pubblici.

Art. 514 - Frodi contro le industrie nazionali

Chiunque, ponendo in vendita o mettendo altrimenti in circolazione, sui mercati nazionali o esteri, prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi contraffatti o alterati, cagiona un nocimento all'industria nazionale è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Se per i marchi o segni distintivi sono state osservate le norme delle leggi interne o delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà industriale, la pena è aumentata e non si applicano le disposizioni degli articoli 473 e 474.

Art. 515 - Frode nell'esercizio del commercio

Chiunque, nell'esercizio di una attività commerciale, ovvero in uno spaccio aperto al pubblico, consegna all'acquirente una cosa mobile per un'altra, ovvero una cosa mobile, per origine, provenienza, qualità o quantità, diversa da quella dichiarata o pattuita è punito, qualora il fatto non costituisca un più grave delitto, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a euro 2.065.

Art. 516 - Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in commercio come genuine sostanze alimentari non genuine è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 1.032.

Art. 517 - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci

Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri, atti a indurre in inganno il compratore sull'origine, provenienza o qualità dell'opera o del prodotto, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a ventimila euro.

Sempre ad opera del c.d. "collegato sviluppo" sono stati introdotti ex novo nel codice Penale, e nel contempo inseriti tra i c.d. reati presupposto ex D.lgs. 231/01, gli artt. 517 ter e quater che prevedono nuovi reati a tutela della proprietà industriale e delle indicazioni geografiche:

Art. 517-ter - Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale

Salva l'applicazione degli articoli 473 e 474 chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica o adopera industrialmente oggetti o altri beni realizzati usurpando un titolo di proprietà industriale o in violazione dello stesso è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i beni di cui al primo comma.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi I e II sono punibili sempre che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 517-quater - Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Chiunque contraffà o comunque altera indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

Alla stessa pena soggiace chi, al fine di trarne profitto, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette comunque in circolazione i medesimi prodotti con le indicazioni o denominazioni contraffatte.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 474-bis, 474-ter, secondo comma, e 517-bis, secondo comma.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali in materia di tutela delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari.

Per quanto riguarda le fattispecie di falso (artt. 473 e 474 c.p.), le norme tendono a tutelare la pubblica fede e l'affidamento dei consumatori nella genuinità dei marchi:

Art. 473 - Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni

Chiunque, potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali, ovvero chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, o, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 474 - Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi

Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 473, chiunque introduce nel territorio dello Stato, al fine di trarne profitto, prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione, al fine di trarne profitto, i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000. I delitti previsti dai commi I e II sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti comunitari e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

C.2 – Aree a rischio

Nel corso dell'analisi iniziale, finalizzata alla valutazione delle criticità riscontrabili in Brio, sono stati ritenuti potenzialmente non escludibili o comunque non a rischio irrilevante i reati contro l'industria ed il commercio e in particolare le seguenti fattispecie:

- frode nell'esercizio del commercio;
- vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine;
- vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Detta rischiosità deriva, sostanzialmente, dalla tipologia di prodotti trattati nonché, più in generale, del particolare mercato in cui opera l'azienda.

Si precisa che l'azienda applica un significativo controllo volto alla prevenzione di detti reati e, inoltre, ha implementato un Sistema di gestione per la Qualità e della sicurezza alimentare secondo la norma IFS Broker, nel quale risultano presenti le procedure volte alla prevenzione dei reati sopra citati.

C.3 – Regole generali di comportamento

In generale, tutti i Destinatari devono attenersi al Codice Etico aziendale e devono:

- applicare le procedure del Sistema di Gestione Qualità e Sicurezza Alimentare nella gestione delle attività sviluppo di prodotti e servizi per conto dei clienti;
- assicurare la necessaria trasparenza nei confronti dei clienti in merito ai materiali e prodotti utilizzati per lo sviluppo delle attività di lavorazione;
- garantire la massima tutela in relazione alla protezione dei marchi, del know-how, del design e più in generale delle informazioni di proprietà di clienti e terzi;
- attuare i previsti controlli di produzione e di laboratorio atti a verificare la rispondenza dei prodotti ai requisiti specificati;
- segnalare con trasparenza eventuali prodotti fuori specifica e garantire un adeguato trattamento di detti prodotti per il ripristino della conformità o, in alternativa, provvedere al versamento a scarto;
- gestire gli scarti di produzione in modo che non possano rientrare nella filiera produttiva e/o nel mercato di altri prodotti alimentari.

C.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale sono di riferimento, oltre al Codice etico e al Regolamento interno, le procedure del sistema di gestione Qualità e sicurezza alimentare IFS Broker.

Tali procedure sono da considerarsi parte integrante delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

C.5 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1) eventuali reclami o segnalazioni o non conformità interne per gravi difformità di prodotto rispetto alle specifiche concordate;
- 2) andamento generale delle non conformità;
- 3) verifica del contenzioso della società con i clienti e i terzi

L'accadimento di eventuali reclami per violazioni sui marchi deve essere invece notificato all'Organismo di Vigilanza al momento di apprendimento dell'informazione.

PARTE SPECIALE “D”

Reati Societari

D.1 – La tipologia dei reati societari (art. 25-ter del Decreto)

Il D. Lgs. n. 61 del 2002 ha riformato la materia dei cd. reati societari, riformulando gli artt. 2621 e ss. c.c. Lo stesso decreto ha introdotto nel testo del Decreto l'articolo (art. 25-ter), che ha esteso la configurabilità della responsabilità amministrativa degli Enti anche al caso di commissione di “reati in materia societaria previsti dal codice civile, se commessi nell'interesse della società, da amministratori, direttori generali o da persone sottoposte alla loro vigilanza, qualora il fatto non si fosse realizzato se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi inerenti alla loro carica”.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

D.1.1 - Ipotesi di falsità

False comunicazioni sociali (artt. 2621 e 2622 c.c.)

Le fattispecie delineate dagli artt. 2621 e 2622 c.c. mirano a colpire l'esposizione, nelle comunicazioni sociali previste dalla legge, di false notizie o l'omissione di notizie dovute da parte di amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori, in modo tale da indurre in inganno i destinatari delle comunicazioni stesse.

La condotta, perché sia penalmente rilevante, deve essere posta in essere con il duplice intento di ingannare i soci, i creditori o il pubblico, da un lato, e di ottenere per sé o per altri un ingiusto profitto, dall'altro.

Falso in prospetto (art. 2623 c.c.)

La fattispecie individuata dall'art. 2623 è posta a tutela della veridicità e della completezza delle informazioni indirizzate al mercato, nei casi in cui la società voglia sollecitare l'investimento o voglia procedere alla quotazione su mercati regolamentati ovvero a offerte pubbliche di acquisto o di scambio. La norma, infatti, sanziona la condotta di chi, in tali occasioni, diffonda false informazioni, o ne occulti di vere, con l'intento di indurre in errore il pubblico.

Anche in questo caso, come nel precedente, la condotta non solo deve essere indirizzata allo scopo di ingannare i destinatari delle informazioni, ma deve anche mirare a produrre un ingiusto profitto per il soggetto attivo o per altri soggetti.

Anche in questo caso, il reato si configura come contravvenzione o delitto a seconda che dalla condotta sia derivato o meno un danno patrimoniale ai destinatari del prospetto informativo.

Falsità nelle relazioni e nelle comunicazioni della società di revisione (art. 2624 c.c.)

In questo caso, tutelate sono la veridicità e la completezza delle comunicazioni dei soggetti incaricati della revisione contabile della società.

Come in precedenza, se dalla condotta è scaturito un danno patrimoniale ai destinatari delle comunicazioni la sanzione è aggravata e il reato da contravvenzione diviene delitto.

Il reato di cui all'art. 2624 è reato proprio, potendo essere commesso dai soggetti responsabili della revisione contabile; ciò non toglie che gli amministratori e tutti gli altri soggetti indicati dall'art. 25-ter del Decreto, vi possano essere coinvolti a titolo di concorso.

D.1.2 - Tutela del capitale sociale

Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.)

La norma risulta violata quando, fuori dai casi di legittima riduzione del capitale sociale, vi sia la restituzione, anche simulata, dei conferimenti a uno o più soci o la liberazione di uno di essi dall'obbligo di eseguirli.

Illegale ripartizione degli utili o delle riserve (art. 2627 c.c.)

La condotta individuata dalla norma è integrata quando vi sia la ripartizione di utili o di acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati dalla legge a riserva, ovvero sia ripartita altra riserva che per legge non potrebbe essere ripartita.

La norma prevede tuttavia che la restituzione degli utili o la reintegrazione delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.)

Il reato si perfeziona con l'acquisto o la sottoscrizione di azioni o quote sociali della società o della società controllante che intacchi l'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili.

Come nel caso dell'illegale ripartizione degli utili, la ricostituzione del capitale sociale o delle riserve prima del termine per l'approvazione del bilancio d'esercizio estinguono il reato.

Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.)

La fattispecie tutela la garanzia dei creditori e vieta il compimento di operazioni come la riduzione del capitale, la fusione con altra società o la scissione, quando esse provochino un danno ai creditori della società.

Qualora, prima del giudizio, intervenga il risarcimento del danno da essi patito, il reato si estingue.

Omessa comunicazione del conflitto di interessi (2629 bis c.c.)

La norma è stata introdotta dalla L. 262/2005 contenente le "Disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari".

L'art 2629 bis del codice civile prevede la violazione dell'art. 2391, 1 comma, c.c. (che sancisce l'obbligo di comunicazione del conflitto di interessi) realizzata dagli amministratori di una società con titoli ammessi alla negoziazione in mercati regolamentari o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ovvero da un soggetto sottoposto a vigilanza ai sensi del TUF.

Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.)

La norma prevede tre possibili condotte, accomunate dal medesimo effetto di provocare la formazione di quote fittizie di capitale:

- attribuzione di quote o azioni sociali per una somma inferiore al loro valore nominale;
- sottoscrizione reciproca di azioni o quote;
- sopravvalutazione rilevante di beni in natura, di crediti, ovvero del patrimonio della società nel caso di trasformazione.

Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.)

Tale fattispecie riguarda il caso in cui, in fase di liquidazione, i liquidatori provvedano a ripartire i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori o dell'accantonamento delle somme necessarie per la loro soddisfazione, con conseguente danno per i creditori stessi. Il reato è estinto se, prima del giudizio, vi sia il risarcimento.

D.1.3 - Tutela del corretto funzionamento della società

Impedito controllo (art. 2625 c.c.)

Il reato consiste nell'ostacolare le attività di controllo che la legge attribuisce a determinati soggetti - soci, organi sociali, eventuale società di revisione - attraverso l'occultamento di documenti o altri idonei artifici.

La concreta causazione di un danno comporta un aggravamento della sanzione.

Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.)

Il reato consiste nella dazione di denaro e/o utilità (anche solo promessa) che comporti una violazione degli obblighi d'ufficio o di fedeltà, cagionando danno alla società.

Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.)

La norma individua e sanziona la condotta di chi, con atti simulati o con frode, determini la formazione della maggioranza assembleare, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

D.1.4 - Tutela contro le frodi

Aggiotaggio (art. 2637 c.c.)

La fattispecie prevista dall'art. 2637 è integrata dalla condotta di chi diffonda notizie false ovvero ponga in essere operazioni simulate o altri artifici concretamente idonei a influenzare in modo sensibile il prezzo di strumenti finanziari non quotati oppure incidere in modo significativo sull'affidamento del pubblico nella stabilità patrimoniale di banche o di gruppi bancari.

È opportuno sottolineare espressamente che la norma, a far data dal 2005, sanziona solo le condotte di aggio che influiscono sul valore di titoli non quotati. Da quell'anno, infatti il legislatore ha introdotto gli artt. 184 e 185 nel TUF, con cui ha separatamente disciplinato gli abusi di mercato su titoli di società quotate. La stessa legge, ha introdotto un nuovo art. 25 sexies nel Decreto, con cui è stata espressamente prevista la responsabilità amministrativa degli Enti anche per queste due nuove figure di reati.

D.1.5 - Tutela delle funzioni pubbliche di vigilanza

Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.)

La norma prevede due differenti condotte, distinte per modalità di condotta e momento offensivo.

La prima si realizza o con l'esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, anche se oggetto di valutazione, nelle comunicazioni previste dalla legge nei confronti di Autorità Pubbliche di Vigilanza o con l'occultamento di fatti, sempre relativi alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria, che avrebbero dovuto essere comunicati.

La seconda si realizza con ogni altra forma di ostacolo, attuata consapevolmente, alle attività di vigilanza delle Autorità Pubbliche.

D.2 – Aree a rischio

Alla luce dei reati e delle condotte sopra richiamate, l'analisi delle attività di impresa di Brio ha rivelato l'esistenza di un modesto rischio di commissione dei reati societari descritti.

L'azienda, infatti, pur essendo una società controllata, non è una società quotata, non ricorre al pubblico risparmio, e non è sottoposta alla relativa Autorità Pubblica di Vigilanza (CONSOB): questi dati escludono l'esistenza di un rischio specifico di commissione di quelli, tra gli illeciti indicati, relativi a questi profili (prospetti, rapporti con il mercato, rapporti con Autorità di Vigilanza).

I rischi di commissione di illeciti societari si ricollegano, quindi, sostanzialmente, a quelli fisiologici esistenti in ogni persona giuridica che eserciti attività di impresa e sono, in particolare individuabili nelle seguenti aree di attività:

- a) attività di predisposizione di comunicazioni dirette ai soci o al pubblico e, in particolare, redazione e predisposizione del bilancio d'esercizio e sua verifica da parte degli Organi Societari (Collegio Sindacale e Società di Revisione)
- b) operazioni che incidono sul capitale sociale e di gestione della corporate governance;
- c) attività di promozione commerciale e gestione dei rapporti commerciali in genere, anche tra privati.

L'elenco è suscettibile di ogni integrazione futura: sarà quindi sempre possibile l'individuazione di ulteriori aree di rischio (con conseguente predisposizione di norme comportamentali specifiche e di relative procedure).

A tal proposito, l'Organismo di Vigilanza potrà proporre al Consiglio di Amministrazione ogni opportuno intervento sul testo della presente Parte Speciale e il Consiglio di Amministrazione potrà, peraltro, assumere in autonomia analoghe iniziative.

Oltre alle indicazioni e principi di comportamento di seguito indicati, rimane il richiamo a tutti i principi generalmente accolti da Brio, nonché dalla Parte Generale del presente Modello.

D.3 – Regole generali di comportamento

Ai Destinatari è fatto espresso obbligo di:

- tenere un comportamento corretto, scrupolosamente trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e di tutte le procedure aziendali, in tutte le attività correlate e finalizzate alla preparazione del bilancio e delle altre comunicazioni sociali, con lo scopo di fornire sempre ai soci e ai terzi un'informazione veritiera, completa e corretta sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale di Brio nel suo complesso;
- porre massima attenzione e cautela, attraverso il rispetto delle norme di legge e procedure interne indirizzate, alla tutela dell'integrità ed effettività del capitale e del patrimonio societario, nel rispetto delle garanzie dei creditori e dei terzi in genere;
- aver cura e tutelare il regolare funzionamento degli organi sociali di Brio, garantendo e agevolando ogni forma di controllo sulla gestione e garantendo la libera formazione della volontà assembleare;

- aver cura di effettuare, nella piena veridicità, con tempestività e correttezza, tutte le comunicazioni previste dalla disciplina applicabile nei confronti delle Autorità competenti, evitando di frapporre qualsivoglia ostacolo all'esercizio delle loro attività di controllo e verifica;
- attuare prassi di etica nei rapporti commerciali atte ad evitare il possibile reato di corruzione tra privati.

D.4 – Regole particolari di comportamento, relative alle specifiche aree di rischio

D.4.1 - Comunicazioni ai Soci e al pubblico

Brio provvede alla redazione del proprio bilancio di esercizio in conformità a quanto definito dal Codice Civile; inoltre, ha individuato tutte le funzioni aziendali e quindi i soggetti che contribuiscono a tale attività.

Le Funzioni coinvolte sono:

- ufficio Amministrazione;
- consulente fiscale esterno;
- società di revisione contabile;
- consiglio di amministrazione;
- Collegio Sindacale;
- Assemblea dei Soci.

Ovviamente quanto definito dal Codice Civile è da ritenersi vincolante per le funzioni coinvolte nonché parte integrante del presente Modello.

D.4.2 - Tutela del Capitale Sociale

Tutte le operazioni che, anche indirettamente, possono influire sul capitale sociale di Brio, quali in particolare eventuali acquisti o cessione di partecipazioni (con o senza controllo) o rami d'azienda, di fusione, scissione o scorporo, devono prevedere:

- la precisa attribuzione delle responsabilità decisionali e di quelle operative nell'ambito dei singoli progetti, nonché i meccanismi di coordinamento tra le funzioni così individuate;
- l'informazione all'Organismo di Vigilanza, fin dal principio del progetto, in modo che sia possibile che questo segua l'intero iter decisionale;
- la messa a disposizione allo stesso Organismo di Vigilanza e per quanto richiesto dell'intera documentazione relativa a ogni progetto.

Per quanto riguarda l'eventuale conflitto di interessi, l'obbligo per gli amministratori di comunicare al Consiglio di Amministrazione e all'Organismo di Vigilanza, che ne cura l'archiviazione e l'aggiornamento, tutte le informazioni relative a cariche assunte o a partecipazioni di cui sono titolari, direttamente o indirettamente, in altre società o imprese, nonché cessazioni o modifiche delle medesime, le quali, per natura o tipologia, possono lasciar ragionevolmente prevedere l'insorgere di conflitti di interesse ai sensi dell'art. 2391 c.c.

D.4.3 - Rapporti con le Autorità competenti

Per quanto riguarda eventuali rapporti con le Autorità competenti, sono tre i potenziali ambiti di attività rilevanti:

- la predisposizione e la trasmissione delle informazioni, periodiche e non, richieste dalla legge e dai regolamenti;
- la predisposizione e la trasmissione di ogni altra informazione che sia ulteriormente richiesta dalle Autorità competenti;
- le condotte da tenere nel caso di verifiche ispettive delle stesse Autorità.

In questi casi, le attività dovranno rispettare i seguenti principi:

- i termini e i modi della trasmissione e della circolazione interna dei dati necessari alla predisposizione delle informazioni alle Autorità competenti, con la previsione di meccanismi che assicurino la massima veridicità e completezza degli stessi;
- l'individuazione di responsabili per il rispetto delle procedure previste e il rilascio di una dichiarazione che le informazioni raccolte e predisposte sono vere e complete;
- nel caso di verifiche ispettive, la massima collaborazione da parte di tutte le unità aziendali coinvolte, la tempestiva individuazione di un responsabile delle attività che possa assicurare il coordinamento tra le unità aziendali coinvolte e la massima rapidità nella messa a disposizione delle informazioni richieste dagli ispettori;
- in generale, la possibilità, per tutti i responsabili individuati, di rivolgersi e riferire all'Organismo di Vigilanza in merito allo svolgimento delle attività relative ai rapporti con le Autorità competenti, segnalando altresì eventuali carenze delle procedure e dei metodi operativi predisposti;
- per quanto riguarda il responsabile individuato nel caso di verifiche ispettive, la redazione di una relazione diretta all'Organismo di Vigilanza sull'indagine avviata che dovrà essere periodicamente aggiornata in relazione agli sviluppi dell'indagine stessa e al suo esito.

D.5 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- Codice etico;
- Codice Civile;
- gestione workflow pagamenti;
- gestione omaggi e regalie (interno al Codice Etico)

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

D.6 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- 1) segnalazioni e rilievi da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;
- 2) notifica di accadimenti di rilievo relativi ad anomalie nei pagamenti in entrata o uscita;
- 3) notifica di eventuali omaggi e regalie oltre i limiti previsti.
- 4) notifica della bozza del bilancio di esercizio.

PARTE SPECIALE “E”

Delitti contro la personalità individuale

E.1 – La tipologia dei delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinquies* del Decreto)

I reati di cui all'art-25-*quinquies* sono stati introdotti nel D.lgs. 231/01 dalla legge 11 agosto 2003 n. 228. Successivamente, la legge 199/2016, in vigore dal 4 novembre 2016 ha integrato l'elenco delle fattispecie con l'introduzione nell'art. 25-*quinquies* del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva. La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote. Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non inferiore a un anno.

Riduzione o mantenimento in schiavitù (art. 600 c.p.)

Costituito dalla condotta di esercitare su una persona poteri corrispondenti a quelli del diritto di proprietà ovvero ridurre o mantenere una persona in uno stato di soggezione continuativa, costringendola a prestazioni lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque a prestazioni che ne comportino lo sfruttamento. La riduzione o il mantenimento nello stato di soggezione ha luogo quando la condotta è attuata mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità o approfittamento di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità, o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona.

Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.)

Costituito da tre tipi di condotte: l'induzione, il favoreggiamento e lo sfruttamento della prostituzione di soggetti minori degli anni diciotto.

Pornografia minorile (art. 600-ter, commi 1 e 2, c.p.)

Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche è punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio del materiale pornografico di cui al primo comma. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al primo e al secondo comma, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica, distribuisce, divulga, diffonde o pubblicizza il materiale pornografico di cui al primo comma, ovvero distribuisce o divulga notizie o informazioni finalizzate all'adescamento o allo sfruttamento sessuale di minori degli anni diciotto, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 2.582 a euro 51.645. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164. Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantità.

Detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.)

Punisce il semplice detentore che si procura o comunque dispone di materiale pornografico prodotto (da altri e non da lui) con le modalità descritte nel sopra illustrato art. 600-ter c.p..

Pornografia virtuale (art. 600-quater1 c.p.)

Le disposizioni di cui agli articoli 600-ter e 600-quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

Iniziativa turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.)

La fattispecie delittuosa punisce chiunque organizza o propaganda viaggi finalizzati alla fruizione di attività di prostituzione a danno di minori o comunque comprendenti tale attività.

Tratta di persone (art. 601 c.p.)

Consiste nell'induzione, con gli stessi "strumenti" di cui all'art. 600 c.p., "a fare ingresso o soggiornare o a uscire dal territorio dello Stato o a trasferirsi al suo interno".

Alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.)

Consiste nell'acquistare o alienare o cedere una persona che si trovi in uno degli "stati" di cui all'art. 600 c.p.

Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (603-bis)

L'art. 603-bis c.p. dispone che: Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da uno a sei anni e con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore reclutato, chiunque:

- 1) recluta manodopera allo scopo di destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfruttamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavoratori;
- 2) utilizza, assume o impiega manodopera, anche mediante l'attività di intermediazione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro stato di bisogno.

Se i fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, si applica la pena della reclusione da cinque a otto anni e la multa da 1.000 a 2.000 euro per ciascun lavoratore reclutato. Ai fini del presente articolo, costituisce indice di sfruttamento la sussistenza di una o più delle seguenti condizioni:

- 1) la reiterata corresponsione di retribuzioni in modo palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative a livello nazionale, o comunque sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro prestato;
- 2) la reiterata violazione della normativa relativa all'orario di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, all'aspettativa obbligatoria, alle ferie;
- 3) la sussistenza di violazioni delle norme in materia di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro;
- 4) la sottoposizione del lavoratore a condizioni di lavoro, a metodi di sorveglianza o a situazioni alloggiative degradanti.

Costituiscono aggravante specifica e comportano l'aumento della pena da un terzo alla metà:

- 1) il fatto che il numero di lavoratori reclutati sia superiore a tre;
- 2) il fatto che uno o più dei soggetti reclutati siano minori in età non lavorativa;
- 3) l'aver commesso il fatto esponendo i lavoratori sfruttati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro.

E.2 – Aree a rischio

Pur essendo risultata, in sede di analisi preliminare, relativamente bassa la probabilità di eventuali delitti contro la personalità individuale, la presente parte speciale ha soprattutto il compito di fornire uno strumento di monitoraggio di possibili comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, nell'ambito della gestione di particolari rapporti di lavoro quali quelli nei confronti di soggetti titolari di partita IVA non iscritti ad ordini professionali e nei contratti di appalto dei servizi.

Obiettivo della presente Parte Speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro.

Nella parte generale sono stati richiamati i principi ispiratori della normativa e i presidi principali per l'attuazione delle vigenti disposizioni in materia.

In questa Parte Speciale sono individuati i principi di riferimento per la costruzione del Modello, specificamente previsti in relazione alle fattispecie di attività sensibile individuata al fine di prevenire la commissione dei reati.

E.3 – Regole generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i delitti contro la personalità, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- Il Contratto Collettivo Nazionale di riferimento;
- Il Regolamento interno aziendale;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

La presente parte speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti della Società (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che considerati individualmente o collettivamente - integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all' art. 603-bis del c.p.;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

E.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

- Codice Etico.

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

E.5 – Verifiche e flussi informativi

Fermo restando anche il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sulle attività di Brio potenzialmente al rischio di compimento dei reati, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ribadisce inoltre che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- stipula di contratti di appalto per la fornitura di servizi;
- stipula di contratti di servizio con titolari di partita IVA non appartenenti ad un ordine professionale;
- qualsiasi impiego di personale in forma diversa dal rapporto di lavoro dipendente.

PARTE SPECIALE “F”

Reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro

F.1 – La tipologia dei reati in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro (art. 25-septies del Decreto)

L'art. 25-*septies* del Decreto, introdotto dalla L. 23 agosto 2007 n. 123, e sostituito dall'art. 300 del D.lgs. 81/2008 (c.d. Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), ha esteso la responsabilità amministrativa dell'Ente anche ai reati di omicidio colposo e lesioni gravi e gravissime, commessi in violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro.

In proposito, si deve evidenziare che il citato decreto, oltre a riformare e riorganizzare in maniera sistematica la vasta disciplina esistenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro, ha appunto esteso la responsabilità amministrativa dell'ente alle ipotesi di reato in esame e dettato alcune norme specifiche in merito alla predisposizione del Modello.

Si provvede qui di seguito a fornire una breve descrizione dei principali reati rilevanti ai fini della presente Parte Speciale.

Omicidio colposo (art. 589 c.p.)

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a Euro 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da Euro 123 a Euro 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da Euro 309 a Euro 1.239.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da Euro 500 a Euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni. Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro che abbiano determinato una malattia professionale.

È opportuno precisare che non tutti gli episodi di omicidio colposo o di lesioni personali colpose gravi o gravissime possono essere il presupposto della responsabilità amministrativa: infatti, ai sensi dell'art. 25-septies in esame, rilevano solo quei fatti in cui la condotta colposa che abbia determinato il danno all'incolumità fisica di qualcuno sia consistita nel mancato rispetto di una o più norme di legge o regolamento poste a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

È altresì necessario precisare, ai sensi dell'art. 583 comma 1 c.p., la lesione personale è da considerarsi "grave" se:

- (i) dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 giorni;
- (ii) il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo.

La lesione è invece considerata "gravissima", ai sensi del medesimo art. 583 comma 2 c.p., se dal fatto deriva:

- (i) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
- (ii) la perdita di un senso;
- (iii) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà dell'uso della parola;
- (iv) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso.

Per quanto attiene al regime sanzionatorio introdotto dal Decreto in relazione ai reati in esame, si distinguono tre diversi gradi di gravità dell'illecito, e quindi della sanzione applicabile all'ente. In particolare:

- (i) nel caso di omicidio colposo determinato dalle violazioni più gravi indicate dall'art. 55 comma 2 del Testo Unico (consistenti, sommariamente, nell'omessa redazione o nell'inadeguata redazione del documento di valutazione dei rischi imposto dalla legge in aziende le cui attività sono caratterizzate da particolare pericolosità), la sanzione pecuniaria è di 1000 quote; le sanzioni interdittive vanno da un minimo di tre mesi a un massimo di un anno;
- (ii) nel caso di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, la sanzione pecuniaria va da 250 a 500 quote; quelle interdittive da un minimo di tre mesi ad un massimo di un anno;
- (iii) nel caso di lesione colposa grave o gravissima, la sanzione pecuniaria massima è di 250 quote; le sanzioni interdittive non superano i sei mesi.

F.2 – Destinatari della presente parte speciale

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, tanto per chi la esegue quanto per la collettività in generale.

Immediata conseguenza di tali premesse è che devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, in aggiunta ai Destinatari del Modello:

- tutti i soggetti che svolgono funzioni e ricoprono incarichi in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (a titolo esemplificativo, il Datore di Lavoro, il RSPP, il Medico Competente, gli addetti alle emergenze, ecc.);
- i lavoratori (dipendenti e assimilabili);
- i prestatori esterni di servizi che operino all'interno delle aree aziendali;
- altri collaboratori, anche solo occasionali;
- i visitatori degli uffici.

F.3 – Finalità della presente parte speciale

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, a differenza di tutti gli altri previsti dal Decreto, non consistono in condotte illecite volontarie; essi sono integrati da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

Nel caso di lesioni colpose, quindi, nessuno persegue la realizzazione dell'evento lesivo: esso avviene per causa di un'omissione precedente circa il rispetto delle norme antinfortunistiche determinata da colpa (ossia da negligenza o imprudenza o imperizia), non certo dalla volontà di causare l'evento.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la piena tutela della sicurezza del lavoro e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Nel perseguire le finalità di prevenzione, l'art 30 del D.lgs. 81/2008 precisa che il Modello Organizzativo, in relazione agli specifici reati di cui all'art. 25-*septies* è finalizzato:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni del RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza);
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza, con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) all'acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Il presente Modello si propone pertanto ed espressamente di:

- prevedere misure e metodi idonei a monitorare l'applicazione delle attività previste dal D.lgs. 81/08 e s.m.i. in relazione agli adempimenti obbligatori per la realtà di Brio;
- prevedere l'estensione del sistema disciplinare già esistente anche alle carenze, alle omissioni ed alle violazioni in materia antinfortunistica.

F.4 – Soggetti dedicati a compiti in materia di sicurezza

I soggetti che hanno un ruolo di rilievo per la tutela della sicurezza e della salute del lavoro sono:

1. Datore di lavoro;

2. Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Medico competente;
4. Addetti antincendio e primo soccorso;
5. Dirigenti e Preposti all'osservanza delle norme in materia di sicurezza;
6. Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS);
7. Lavoratori.

Il Datore di Lavoro ai fini della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro è ad oggi individuato nel Presidente. Al Datore di Lavoro spetta il compito di adempiere ai propri compiti non delegabili con riferimento *in primis* alla valutazione dei rischi e alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale (RSPP), attualmente individuato e incaricato in forma personale.

Sono stati poi individuati i dirigenti, i preposti, i lavoratori addetti al servizio antincendio ed i lavoratori addetti al servizio di primo soccorso, che hanno frequentato i relativi corsi di formazione e/o aggiornamento periodico e si è provveduto alla nomina del Medico Competente.

Ai soggetti sin qui richiamati devono aggiungersi tutti i lavoratori: il contributo conoscitivo e informativo in merito ai rischi per la sicurezza di tutti i soggetti coinvolti nell'attività dell'impresa è infatti fondamentale per un sistema interno che miri ad una tutela quanto più efficace della sicurezza, anche con riferimento al più rapido e tempestivo rilevamento di eventuali carenze, eventuali punti scoperti ed eventuali esigenze di adeguamento, in caso di modifiche organizzative.

F.5 – Valutazione dei rischi esistenti

Presupposto necessario ed imprescindibile per un'efficace attività di prevenzione dei rischi per la salute e per la sicurezza del lavoro è un'effettiva, adeguata e continuativa rilevazione e valutazione dei rischi per la salute e sicurezza esistenti nell'organizzazione aziendale.

Il documento fondamentale è il Documento di Valutazione dei rischi previsto dal c.d. Testo Unico (D.lgs. 81/2008 e normativa successiva e/o collegata): esso è redatto, aggiornato e perfezionato dal Datore di lavoro con il supporto tecnico del RSPP.

A questo documento possono affiancarsi ulteriori e più specifici documenti riguardanti particolari tipologie di rischio.

A fronte delle risultanze delle valutazioni dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Brio ha provveduto ad attuare le necessarie misure di riduzione del rischio volte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali, nonché ad adottare le procedure definite nel sistema di gestione della salute e sicurezza.

Altro profilo fondamentale è dato dalla valutazione di eventuali rischi sanitari: ruolo fondamentale, al riguardo, è ovviamente svolto dal Medico Competente e dall'archivio della documentazione medica. La documentazione sanitaria è conservata, nel rispetto delle normative in tema di tutela della privacy, in apposito archivio aziendale.

F.6 – Casi particolari e/o straordinari rispetto all'attività aziendale ordinaria

Ulteriore elemento decisivo per un'efficace prevenzione è che essa fondi le proprie misure e le proprie iniziative non solo sull'esame dell'ordinaria attività, ma anche sui casi e situazioni che esulano da essa: sono proprio i casi in cui sono coinvolti soggetti non direttamente appartenenti all'organizzazione di persone della Società, o che riguardino situazioni in senso lato di emergenza quelli che portano con sé i maggiori rischi di attività che si rivelano pericolose o di un abbassamento del livello delle cautele di prevenzione.

Per questa ragione, Brio provvede a disciplinare, per quanto opportuno e nel caso in cui fosse applicabile, anche la materia della salute e sicurezza in caso di servizi in appalto, conferiti ad imprese terze.

F.7 – Informazione e formazione

Aspetto fondamentale per un'efficace attività di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro è costituito dalla corretta formazione ed informazione dei lavoratori e di ogni altro soggetto interessato sui temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Brio, con il supporto del RSPP, stabilisce forme e modi per garantire l'efficace formazione ed informazione dei lavoratori e di tutti gli altri soggetti coinvolti nell'attività aziendale.

Sono espressamente disciplinate, anche in relazione agli obblighi cogenti in materia, attività di:

- formazione collettiva su base periodica o specifica;
- formazione individuale, all'ingresso in azienda ed in caso di cambio di mansioni;
- accesso di tutti i soggetti interessati all'archivio documentale in materia di sicurezza.

F.8 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale va precisato che Brio si è dotata di un sistema organico di procedure e documenti inerenti alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori.

Tali documenti sono:

1. Gestione documenti e legislazione;
2. Formazione, informazione e comunicazione;
3. Gestione Appalti;
4. Gestione Emergenze;
5. Sorveglianza Sanitaria;
6. Gestione Non conformità;
7. Azioni Correttive e Preventive;
8. Riunione Periodica del SPP;
9. Riesame Direzione.

F.9 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

1. eventuali incidenti relativi alla salute e sicurezza dei lavoratori, anche senza infortunio;
2. eventuali infortuni anche di lieve entità;
3. andamento generale della gestione della salute e sicurezza e dell'efficace applicazione del sistema di gestione della sicurezza.

L'accadimento di infortuni deve essere notificato all'Organismo di Vigilanza immediatamente dopo il loro verificarsi.

PARTE SPECIALE “G”

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio

G.1 – La tipologia dei reati in materia di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché auto-riciclaggio (art. 25-*octies* del Decreto)

I reati di cui all'art. 25-*octies* sono stati introdotti nel D.lgs. 231/01 dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231 di “Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione”. Da ciò si deduce che la finalità del Decreto n. 231/2007 consiste nella protezione del sistema finanziario dal suo utilizzo ai fini del riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

Si tratta di reati che colpiscono con sanzioni di natura sia pecuniaria che interdittiva. La sanzione pecuniaria varia da un minimo di 200 ad un massimo di 1000 quote. Nel caso di condanna, si applicano all'ente anche le sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2° del D. Lgs. 231/2001 per una durata non superiore a due anni.

Ricettazione (art. 648 c.p.)

Commette il reato di ricettazione chiunque, allo scopo di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, alla cui commissione non ha partecipato, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare. Per tale reato è richiesta la presenza di dolo specifico da parte di chi agisce, e cioè la coscienza e la volontà di trarre profitto, per sé stessi o per altri, dall'acquisto, ricezione od occultamento di beni di provenienza delittuosa.

E' inoltre richiesta la conoscenza della provenienza delittuosa del denaro o del bene; la sussistenza di tale elemento psicologico potrebbe essere riconosciuta in presenza di circostanze gravi ed univoche - quali ad esempio la qualità e le caratteristiche del bene, le condizioni economiche e contrattuali inusuali dell'operazione, la condizione o la professione del possessore dei beni - da cui possa desumersi che nel soggetto che ha agito poteva formarsi la certezza della provenienza illecita del denaro o del bene.

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.)

Tale ipotesi di reato si configura nel caso in cui il soggetto agente, che non abbia concorso alla commissione del delitto sottostante, sostituisca o trasferisca denaro, beni o altre utilità provenienti da un delitto non colposo, ovvero compia in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La norma va interpretata come volta a punire coloro che - consapevoli della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità - compiano le operazioni descritte, in maniera tale da creare in concreto difficoltà alla scoperta dell'origine illecita dei beni considerati.

Non è richiesto, ai fini del perfezionamento del reato, l'aver agito per conseguire un profitto o con lo scopo di favorire gli autori del reato sottostante ad assicurarsene il provento.

Costituiscono riciclaggio le condotte dinamiche, atte a mettere in circolazione il bene, mentre la mera ricezione od occultamento potrebbero integrare il reato di ricettazione.

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-*ter* c.p.)

La condotta criminosa si realizza attraverso l'impiego in attività economiche o finanziarie di denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, fuori dei casi di concorso nel reato d'origine e dei casi previsti dagli articoli 648 c.p. (ricettazione) e 648 bis c.p. (riciclaggio).

Rispetto al reato di riciclaggio, pur essendo richiesto il medesimo elemento soggettivo della conoscenza della provenienza illecita dei beni, l'art. 648-*ter* circoscrive la condotta all'impiego di tali risorse in attività economiche e finanziarie. Peraltro, in considerazione della ampiezza della formulazione della fattispecie del reato di riciclaggio, risulta difficile immaginare condotte di impiego di beni di provenienza illecita che già non integrino di per sé il reato di cui all'art. 648-*bis*.

Autoriciclaggio (art. 648-*ter*-1 c.p.)

Il reato di autoriciclaggio punisce "chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, sostituisce, trasferisce ovvero impiega in attività economiche o finanziarie denaro beni o altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa". La pena prevista è la reclusione da 2 a 8 anni e la multa da euro 5.000 a euro 25.000. La pena viene ridotta alla reclusione da 1 a 4 anni se il reato presupposto della condotta di riciclaggio prevede la reclusione inferiore, nel massimo, a 5 anni.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria, finanziaria o di altra attività professionale; è invece diminuita se il soggetto si è adoperato per "evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto".

Le condotte di autoriciclaggio non sono punite "quando il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate all'utilizzazione o al godimento personale" purché non ci sia stata intenzione, in tal modo, di occultare i frutti del reato.

Le norme sull'autoriciclaggio non si applicano a chi aderisce alla procedura di "*voluntary disclosure*", ovvero collabora volontariamente al rientro di capitali detenuti illegalmente all'estero.

G.2 – Aree a rischio

Pur essendo risultata, in sede di analisi preliminare, relativamente bassa la probabilità di eventuali reati di ricettazione, riciclaggio e auto-riciclaggio, la presente parte speciale si riferisce a comportamenti posti in essere dagli Organi Sociali, dai Dipendenti, nonché dai Consulenti, come meglio definiti nella Parte Generale, coinvolti nella fattispecie di attività sensibile.

Le aree sensibili individuate, in riferimento ai reati di cui all' artt. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001, sono le seguenti:

- Gestione adempimenti ed operazioni in materia societaria;
- Attività commerciale;
- Gestione dei processi amministrativo contabili e dei flussi finanziari.

In riferimento alla fattispecie di autoriciclaggio, occorre tenere in considerazione che, oltre alle attività sopra elencate, l'autoriciclaggio potrebbe trovare realizzazione anche in conseguenza di altre fattispecie presupposto ai sensi del d.lgs. 231/01 di natura non-colposa (solo a titolo di esempio si pensi alla corruzione, alla truffa ai danni dello stato, alla frode in commercio ai reati contro la proprietà intellettuale e industriale, ai delitti informatici, ecc., i cui proventi potrebbero essere oggetto di "autoriciclaggio" nel caso di condotte mirate ad ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa).

Obiettivo della presente parte speciale è garantire che i soggetti sopra individuati mantengano condotte conformi ai principi di riferimento di seguito enunciati, al fine di prevenire la commissione del reato indicato nel paragrafo precedente.

G.3 – Regole generali di comportamento

Nell'espletamento di tutte le operazioni direttamente o indirettamente connesse alle tematiche inerenti i reati di ricettazione, riciclaggio e autoriciclaggio, i Dipendenti e gli Organi Sociali devono adottare e rispettare:

- il sistema di controllo interno, e quindi le procedure aziendali, la documentazione e le disposizioni inerenti la struttura gerarchico-funzionale aziendale e organizzativa;
- il sistema disciplinare;
- in generale, la normativa applicabile.

La presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto a carico degli Organi Sociali (in via diretta) e dei lavoratori dipendenti di Brio (limitatamente rispettivamente agli obblighi contemplati nelle specifiche procedure e agli obblighi contemplati nelle specifiche clausole contrattuali) di:

- porre in essere, collaborare o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, considerati individualmente o collettivamente, integrino, direttamente o indirettamente, la fattispecie di reato di cui all' art. 25-*octies* del d.lgs. 231/2001;
- violare i principi e le procedure aziendali applicabili alla presente parte speciale.

G.4 – Principi generali di controllo

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo possono essere sintetizzati come segue:

- **Segregazione delle attività:** si richiede l'applicazione del principio di separazione delle attività tra chi autorizza, chi esegue e chi controlla;
- **Esistenza di procedure/norme/circolari:** devono esistere disposizioni aziendali e procedure formalizzate idonee a fornire principi di comportamento, modalità operative per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;
- **Poteri autorizzativi e di firma:** i poteri autorizzativi e di firma devono essere:
 - (i) coerenti con le responsabilità organizzative e gestionali assegnate, prevedendo, ove richiesto, l'indicazione delle soglie di approvazione delle spese;
 - (ii) chiaramente definiti e conosciuti all'interno della Società.
- **Tracciabilità:** ogni operazione relativa all'attività sensibile deve essere adeguatamente registrata. Il processo di decisione, autorizzazione e svolgimento dell'attività sensibile deve essere verificabile ex post, anche tramite appositi supporti

documentali e, in ogni caso, devono essere disciplinati in dettaglio i casi e le modalità dell'eventuale possibilità di cancellazione o distruzione delle registrazioni effettuate.

G.5 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Procedura valutazione e qualifica fornitori
3. Procedura pagamenti fornitori di beni e servizi

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

G.6 – Verifiche e flussi informativi

Fermo restando anche il potere discrezionale di attivarsi con specifici controlli a seguito delle segnalazioni ricevute, l'Organismo di Vigilanza effettua controlli periodici sulle attività di Brio potenzialmente a rischio di compimento dei reati, in funzione della valutazione del rischio assegnata in sede di predisposizione del Modello e nel corso dei suoi successivi aggiornamenti.

Si ribadisce inoltre che all'Organismo di Vigilanza deve essere garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante inerente le fattispecie di Attività Sensibili.

All'Organismo di Vigilanza deve essere indirizzato un flusso informativo sintetico, ogni qualvolta venga posta in essere un'operazione che per caratteristiche, rilevanza dimensionale o natura non ordinaria rispetto ai normali flussi d'operatività aziendale, possa afferire ai profili trattati nel presente capitolo, quali, ad esempio:

- operazioni societarie di natura straordinaria;
- attivazione di finanziamenti da parte di soci o terzi di natura non bancaria, ovvero finanziamenti Intercompany;
- operazioni sul capitale (es. aumenti di capitale, anche mediante conferimenti);
- altre operazioni o flussi finanziari di natura straordinaria;
- operazioni di investimento di particolare rilevanza.

PARTE SPECIALE H

Reati ambientali

H.1 – La tipologia dei reati ambientali (art. 25-undecies del Decreto)

I reati ambientali sono stati introdotti nell'art. 25-undecies del d.lgs. 231/01 dal D.lgs. 121/2011 del 7 luglio 2011, in attuazione delle direttive comunitarie nr. 2008/99/CE e 2009/123/CE.

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-undecies sono le seguenti:

Scarichi sul suolo (art. 103 D.lgs. 152/06)

1. È vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fatta eccezione: a) per i casi previsti dall'articolo 100, comma 3; b) per gli scaricatori di piena a servizio delle reti fognarie; c) per gli scarichi di acque reflue urbane e industriali per i quali sia accertata l'impossibilità tecnica o l'eccessiva onerosità, a fronte dei benefici ambientali conseguibili, a recapitare in corpi idrici superficiali, purché gli stessi siano conformi ai criteri ed ai valori limite di emissione fissati a tal fine dalle regioni ai sensi dell'articolo 101, comma 2. Sino all'emanazione di nuove norme regionali si applicano i valori limite di emissione della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto; d) per gli scarichi di acque provenienti dalla lavorazione di rocce naturali nonché dagli impianti di lavaggio delle sostanze minerali, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua e inerti naturali e non comportino danneggiamento delle falde acquifere o instabilità dei suoli; e) per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate; f) per le acque derivanti dallo sfioro dei serbatoi idrici, dalle operazioni di manutenzione delle reti idropotabili e dalla manutenzione dei pozzi di acquedotto.

2. Al di fuori delle ipotesi previste al comma 1, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate con il decreto di cui all'articolo 99, comma 1. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico si considera a tutti gli effetti revocata.

3. Gli scarichi di cui alla lettera c) del comma 1 devono essere conformi ai limiti della Tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Resta comunque fermo il divieto di scarico sul suolo delle sostanze indicate al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee (art. 104 D.lgs. 152/06)

1. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per scopi geotermici, delle acque di infiltrazione di miniere o cave o delle acque pompate nel corso di determinati lavori di ingegneria civile, ivi comprese quelle degli impianti di scambio termico.

3. In deroga a quanto previsto al comma 1, per i giacimenti a mare, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico e, per i giacimenti a terra, ferme restando le competenze del Ministero dello sviluppo economico in materia di ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi, le regioni

possono autorizzare lo scarico di acque risultanti dall'estrazione di idrocarburi nelle unità geologiche profonde da cui gli stessi idrocarburi sono stati estratti ovvero in unità dotate delle stesse caratteristiche che contengano, o abbiano contenuto, idrocarburi, indicando le modalità dello scarico. Lo scarico non deve contenere altre acque di scarico o altre sostanze pericolose diverse, per qualità e quantità, da quelle derivanti dalla separazione degli idrocarburi. Le relative autorizzazioni sono rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che le acque di scarico non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi

4. In deroga a quanto previsto al comma 1, l'autorità competente, dopo indagine preventiva anche finalizzata alla verifica dell'assenza di sostanze estranee, può autorizzare gli scarichi nella stessa falda delle acque utilizzate per il lavaggio e la lavorazione degli inerti, purché i relativi fanghi siano costituiti esclusivamente da acqua ed inerti naturali ed il loro scarico non comporti danneggiamento alla falda acquifera. A tal fine, l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) competente per territorio, a spese del soggetto richiedente l'autorizzazione, accerta le caratteristiche quantitative e qualitative dei fanghi e l'assenza di possibili danni per la falda, esprimendosi con parere vincolante sulla richiesta di autorizzazione allo scarico.

5. Per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare, lo scarico delle acque diretto in mare avviene secondo le modalità previste dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio con proprio decreto, purché la concentrazione di olii minerali sia inferiore a 40 mg/l. Lo scarico diretto a mare è progressivamente sostituito dalla iniezione o reiniezione in unità geologiche profonde, non appena disponibili pozzi non più produttivi ed idonei all'iniezione o reiniezione, e deve avvenire comunque nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3.

6. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, in sede di autorizzazione allo scarico in unità geologiche profonde di cui al comma 3, autorizza anche lo scarico diretto a mare, secondo le modalità previste dai commi 5 e 7, per i seguenti casi: a) per la frazione di acqua eccedente, qualora la capacità del pozzo iniettore o reiniettore non sia sufficiente a garantire la ricezione di tutta l'acqua risultante dall'estrazione di idrocarburi; b) per il tempo necessario allo svolgimento della manutenzione, ordinaria e straordinaria, volta a garantire la corretta funzionalità e sicurezza del sistema costituito dal pozzo e dall'impianto di iniezione o di reiniezione.

7. Lo scarico diretto in mare delle acque di cui ai commi 5 e 6 è autorizzato previa presentazione di un piano di monitoraggio volto a verificare l'assenza di pericoli per le acque e per gli ecosistemi acquatici.

8. Al di fuori delle ipotesi previste dai commi 2, 3, 5 e 7, gli scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee, esistenti e debitamente autorizzati, devono essere convogliati in corpi idrici superficiali ovvero destinati, ove possibile, al riciclo, al riutilizzo o all'utilizzazione agronomica. In caso di mancata ottemperanza agli obblighi indicati, l'autorizzazione allo scarico è revocata. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 e articolo 104 è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarichi in reti fognarie (art. 107 D.lgs. 152/06)

1. Ferma restando l'inderogabilità dei valori-limite di emissione di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto e, limitatamente ai parametri di cui alla nota 2 della Tabella 5 del medesimo Allegato 5, alla Tabella 3, gli scarichi di acque reflue industriali che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori-limite adottati dall'Autorità d'ambito competente in

base alle caratteristiche dell'impianto, e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane definita ai sensi dell'articolo 101, commi 1 e 2.

Scarichi di sostanze pericolose (art. 108 c.4 D.lgs. 152/06)

[omissis] [comma 4] Per le sostanze di cui alla Tabella 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, derivanti dai cicli produttivi indicati nella medesima tabella, le autorizzazioni stabiliscono altresì la quantità massima della sostanza espressa in unità di peso per unità di elemento caratteristico dell'attività inquinante e cioè per materia prima o per unità di prodotto, in conformità con quanto indicato nella stessa Tabella. Gli scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui al comma 1 sono assoggettati alle prescrizioni di cui al punto 1.2.3. dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose (art. 137 c.1,2 D.lgs. 152/06)

1. Chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da millecinquecento euro a diecimila euro.

2. Quando le condotte descritte al comma 1 riguardano gli scarichi di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, la pena è dell'arresto da tre mesi a tre anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose in difformità da prescrizioni (art. 137 c.3 D.lgs. 152/06)

3. Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui al comma 5, effettui uno scarico di acque reflue industriali contenenti le sostanze pericolose comprese nelle famiglie e nei gruppi di sostanze indicate nelle tabelle 5 e 3/A dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto senza osservare le prescrizioni dell'autorizzazione, o le altre prescrizioni dell'autorità competente a norma degli articoli 107, comma 1, e 108, comma 4, è punito con l'arresto fino a due anni.

Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose oltre i valori limite (art. 137 c.5 D.lgs. 152/06)

5. Chiunque, in relazione alle sostanze indicate nella tabella 5 dell'Allegato 5 alla Parte III del presente decreto, nell'effettuazione di uno scarico di acque reflue industriali, superi i valori limite fissati nella tabella 3 o, nel caso di scarico sul suolo, nella tabella 4 dell'Allegato 5 alla parte terza del presente decreto, oppure i limiti più restrittivi fissati dalle regioni o dalle province autonome o dall'Autorità competente a norma dell'art. 107, comma 1, è punito con l'arresto fino a 2 anni e con l'ammenda da 3.000 euro a 30.000 euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro. Se sono superati anche i valori limite fissati per le sostanze contenute nella tabella 3/A del medesimo Allegato 5, si applica l'arresto da sei mesi a tre anni e l'ammenda da seimila euro a centoventimila euro

6. Le sanzioni di cui al comma 5 si applicano altresì al gestore di impianti di trattamento delle acque reflue urbane

che nell'effettuazione dello scarico supera i valori-limite previsti dallo stesso comma. (omissis)

Scarichi su suolo, sottosuolo e acque sotterranee (art. 137 c.11 D.lgs. 152/06)

11. Chiunque non osservi i divieti di scarico previsti dagli articoli 103 (scarichi sul suolo) e 104 (scarichi nel sottosuolo e nelle acque sotterranee) è punito con l'arresto sino a tre anni.

Scarico da navi o aeromobili di sostanze vietate (art. 137 c.13 D.lgs. 152/06)

Comma 13 - Si applica sempre la pena dell'arresto da due mesi a due anni se lo scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili contiene sostanze o materiali per i quali è imposto il divieto assoluto di sversamento ai sensi delle disposizioni contenute nelle convenzioni internazionali vigenti in materia e ratificate dall'Italia, salvo che siano in quantità tali da essere resi rapidamente innocui dai processi fisici, chimici e biologici, che si verificano naturalmente in mare e purché in presenza di preventiva autorizzazione da parte dell'autorità competente.

Divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi (art. 187 D.lgs. 152/06)

1. È vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose.

2. In deroga al comma 1, la miscelazione dei rifiuti pericolosi che non presentino la stessa caratteristica di pericolosità, tra loro o con altri rifiuti, sostanze o materiali, può essere autorizzata ai sensi degli articoli 208, 209 e 211 a condizione che:

- a) siano rispettate le condizioni di cui all'articolo 177, comma 4, e l'impatto negativo della gestione dei rifiuti sulla salute umana e sull'ambiente non risulti accresciuto;
- b) l'operazione di miscelazione sia effettuata da un ente o da un'impresa che ha ottenuto un'autorizzazione ai sensi degli articoli 208, 209 e 211;
- c) l'operazione di miscelazione sia conforme alle migliori tecniche disponibili di cui all'articoli 183, comma 1, lettera nn).

3. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni specifiche ed in particolare di quelle di cui all'articolo 256, comma 5, chiunque viola il divieto di cui al comma 1 è tenuto a procedere a proprie spese alla separazione dei rifiuti miscelati, qualora sia tecnicamente ed economicamente possibile e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 177, comma 4

Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256 c.1 D.lgs. 152/06)

Chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212,214, 215 e 21 è punito:

- a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
- b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

Discarica non autorizzata (art. 256 c.3 D.lgs. 152/06)

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti

pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da euro cinquemiladuecento a euro cinquantaduemila se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi. Alla sentenza di condanna o alla sentenza emessa ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, consegue la confisca dell'area sulla quale è realizzata la discarica abusiva se di proprietà dell'autore o del compartecipe al reato, fatti salvi gli obblighi di bonifica o di ripristino dello stato dei luoghi.

Miscelazione di rifiuti (art. 256 c.5 D.lgs. 152/06)

Comma 5 - Chiunque, in violazione del divieto di cui all'articolo 187, effettua attività non consentite di miscelazione di rifiuti, è punito con la pena di cui al comma 1, lettera b).

Deposito temporaneo rifiuti sanitari pericolosi (art. 256 c.6 D.lgs. 152/06)

Chiunque effettua il deposito temporaneo presso il luogo di produzione di rifiuti sanitari pericolosi, con violazione delle disposizioni di cui all'articolo 227, comma 1, lettera b), è punito con la pena dell'arresto da tre mesi ad un anno o con la pena dell'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro. Si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da duemilaseicento euro a quindicimilacinquecento euro per i quantitativi non superiori a duecento litri o quantità equivalenti.

Bonifica dei siti (art. 257 c.1 D.lgs. 152/06)

Chiunque cagiona l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio è punito con la pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro, se non provvede alla bonifica in conformità al progetto approvato dall'autorità competente nell'ambito del procedimento di cui agli articoli 242 e seguenti. In caso di mancata effettuazione della comunicazione di cui all'articolo 242, il trasgressore è punito con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da mille euro a ventiseimila euro.

Bonifica dei siti da sostanze pericolose (art. 257 c.2 D.lgs. 152/06)

Comma 2 - Si applica la pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da cinquemiladuecento euro a cinquantaduemila euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose.

Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258 c.4 D.lgs. 152/06)

Comma 4 (Secondo periodo) - Le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi di cui all'articolo 212, comma 8, che non aderiscono, su base volontaria, al sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), ed effettuano il trasporto di rifiuti senza il formulario di cui all'articolo 193 ovvero indicano nel formulario stesso dati incompleti o inesatti sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da milleseicento euro a novemilatrecento euro. Si applica la pena

di cui all'articolo 483 del Codice penale a chi, nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti, fornisce false indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti e a chi fa uso di un certificato falso durante il trasporto.

Traffico illecito di rifiuti (art. 259 c.1 D.lgs. 152/06)

Comma 1 - Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 2 del regolamento (CEE) 1° febbraio 1993, n. 259, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'Allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), e) e d), del regolamento stesso è punito con la pena dell'ammenda da millecinquecentocinquanta euro a ventiseimila euro e con l'arresto fino a due anni. La pena è aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi.

Superamento valori limite di emissione e di qualità dell'aria (art. 279 c.2,5 D.lgs. 152/06)

2. Chi, nell'esercizio di uno stabilimento, viola i valori limite di emissione o le prescrizioni stabiliti dall'autorizzazione, dagli Allegati I, II, III o V alla parte quinta del presente decreto, dai piani e dai programmi o dalla normativa di cui all'articolo 271 o le prescrizioni altrimenti imposte dall'autorità competente ai sensi del presente titolo è punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda fino a 1.032 euro. Se i valori limite o le prescrizioni violati sono contenuti nell'autorizzazione integrata ambientale si applicano le sanzioni previste dalla normativa che disciplina tale autorizzazione [omissis]

5. Nei casi previsti dal comma 2 si applica sempre la pena dell'arresto fino ad un anno se il superamento dei valori limite di emissione determina anche il superamento dei valori limite di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.1 Legge 150/92)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda da lire quindici milioni a lire centocinquanta milioni chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate nell'allegato A del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza la licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di

Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997 e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 1 c.2 Legge 150/92)

In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a due anni e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 2 c.1,2 Legge 150/92)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, è punito con l'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni o con l'arresto da tre mesi ad un anno, chiunque, in violazione di quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, per gli esemplari appartenenti alle specie elencate negli allegati B e C del Regolamento medesimo e successive modificazioni:

a) importa, esporta o riesporta esemplari, sotto qualsiasi regime doganale, senza il prescritto certificato o licenza, ovvero con certificato o licenza non validi ai sensi dell'articolo 11, comma 2a, del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni;

b) omette di osservare le prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari, specificate in una licenza o in un certificato rilasciati in conformità al Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

c) utilizza i predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi rilasciati unitamente alla licenza di importazione o certificati successivamente;

d) trasporta o fa transitare, anche per conto terzi, esemplari senza licenza o il certificato prescritti, rilasciati in conformità del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni e, nel caso di esportazione o riesportazione da un Paese terzo parte contraente della Convenzione di Washington, rilasciati in conformità della stessa, ovvero senza una prova sufficiente della loro esistenza;

e) commercia piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni stabilite in base all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive attuazioni e modificazioni, e del Regolamento (CE) n. 939/97 della Commissione, del 26 maggio 1997, e successive modificazioni;

f) detiene, utilizza per scopi di lucro, acquista, vende, espone o detiene per la vendita o per fini commerciali, offre in vendita o comunque cede esemplari senza la prescritta documentazione, limitatamente alle specie di cui all'allegato B del Regolamento.

2. In caso di recidiva, si applica la sanzione dell'arresto da tre mesi a un anno e dell'ammenda da lire venti milioni a lire duecento milioni. Qualora il reato suddetto venga commesso nell'esercizio di attività di impresa, alla condanna consegue la sospensione della licenza da un minimo di quattro mesi ad un massimo di dodici mesi.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 3 bis c.1 Legge 150/92)

Alle fattispecie previste dall'articolo 16, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), ed l), del Regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, e successive modificazioni, in materia di falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni al fine di acquisizione di una licenza o di un certificato, di uso di certificati o licenze falsi o alterati si applicano le pene di cui al libro II, titolo VII, capo III del codice penale.

Disciplina dei reati relativi all'applicazione in Italia della convenzione sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (art. 6 c.4 Legge 150/92)

Chiunque contravviene alle disposizioni di cui al comma 1 (Fatto salvo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1992, n. 157, è vietato a chiunque detenere esemplari vivi di mammiferi e rettili di specie selvatica ed esemplari vivi di mammiferi e rettili provenienti da riproduzioni in cattività che costituiscano pericolo per la salute e per l'incolumità pubblica) è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire quindici milioni a lire duecento milioni.

Misure a tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente (art. 3 c.7 Legge 549/93)

Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è punito con l'arresto fino a due anni e con l'ammenda fino al triplo del valore delle sostanze utilizzate per fini produttivi, importate o commercializzate. Nei casi più gravi, alla condanna consegue la revoca dell'autorizzazione o della licenza in base alla quale viene svolta l'attività costituente illecito.

Inquinamento doloso provocato da navi (art. 8 c1,2 D.lgs. 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con il loro concorso, che dolosamente violano le disposizioni dell'art. 4 sono puniti con l'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 50.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da uno a tre anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 80.000.

Sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 1) e da duecento a trecento quote (comma 2).

Inquinamento colposo provocato da navi (art. 9 c.2 D.lgs. 202/07)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il Comandante di una nave, battente qualsiasi bandiera, nonché i membri dell'equipaggio, il proprietario e l'armatore della nave, nel caso in cui la violazione sia avvenuta con la loro cooperazione, che violano per colpa le disposizioni dell'art. 4, sono puniti con l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Se la violazione di cui al comma 1 causa danni permanenti o, comunque, di particolare gravità, alla qualità delle acque, a specie animali o vegetali o a parti di queste, si applica l'arresto da sei mesi a due anni e l'ammenda da euro 10.000 ad euro 30.000.

Sanzione pecuniaria fino a duecentocinquanta quote (comma 1) e da centocinquanta a duecentocinquanta quote (comma 2). Nel caso di condanna (per le ipotesi previste dal comma 2) si applicano le sanzioni interdittive per una durata non superiore a sei mesi.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452 quaterdecies c. 1 c.p.)

Chiunque, al fine di conseguire un ingiusto profitto, con più operazioni e attraverso l'allestimento di mezzi e attività continuative organizzate, cede, riceve, trasporta, esporta, importa, o comunque gestisce abusivamente ingenti quantitativi di rifiuti è punito con la reclusione da uno a sei anni.

Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti ad alta radioattività (art. 452 quaterdecies c.2 c.p.)

Se si tratta di rifiuti ad alta radioattività si applica la pena della reclusione da tre a otto anni.

Inquinamento ambientale (art. 452 bis c.p.)

È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna. Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Disastro Ambientale (art. 452 quater c.p.)

Fuori dai casi previsti dall'articolo 434, chiunque abusivamente cagiona un disastro ambientale è punito con la reclusione da cinque a quindici anni. Costituiscono disastro ambientale alternativamente: 1) l'alterazione irreversibile dell'equilibrio di un ecosistema; 2) l'alterazione dell'equilibrio di un ecosistema la cui eliminazione risulti particolarmente onerosa e conseguibile solo con provvedimenti eccezionali; 3) l'offesa alla pubblica incolumità in ragione della rilevanza del fatto per l'estensione della compromissione o dei suoi effetti lesivi ovvero per il numero delle persone offese o esposte a pericolo.

Quando il disastro è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 quinquies c.p.)

Se taluno dei fatti di cui agli articoli 452-bis e 452-quater è commesso per colpa, le pene previste dai medesimi articoli sono diminuite da un terzo a due terzi. Se dalla commissione dei fatti di cui al comma precedente deriva il pericolo di inquinamento ambientale o di disastro ambientale le pene sono ulteriormente diminuite di un terzo.

Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 sexies c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000 chiunque abusivamente cede, acquista, riceve,

trasporta, importa, esporta, procura ad altri, detiene, trasferisce, abbandona o si disfa illegittimamente di materiale ad alta radioattività.

La pena di cui al primo comma è aumentata se dal fatto deriva il pericolo di compromissione o deterioramento: 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo; 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Se dal fatto deriva pericolo per la vita o per l'incolumità delle persone, la pena è aumentata fino alla metà.

Circostanze aggravanti (art. 452 octies c.p.)

Quando l'associazione di cui all'articolo 416 è diretta, in via esclusiva o concorrente, allo scopo di commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo, le pene previste dal medesimo articolo 416 sono aumentate. Quando l'associazione di cui all'articolo 416-bis è finalizzata a commettere taluno dei delitti previsti dal presente titolo ovvero all'acquisizione della gestione o comunque del controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, di appalti o di servizi pubblici in materia ambientale, le pene previste dal medesimo articolo 416-bis sono aumentate.

Le pene di cui ai commi primo e secondo sono aumentate da un terzo alla metà se dell'associazione fanno parte pubblici ufficiali o incaricati di un pubblico servizio che esercitano funzioni o svolgono servizi in materia ambientale.

Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 bis c.p.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, fuori dai casi consentiti, uccide, cattura o detiene esemplari appartenenti ad una specie animale selvatica protetta* è punito con l'arresto da uno a sei mesi o con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge, preleva o detiene esemplari appartenenti ad una specie vegetale selvatica protetta è punito con l'ammenda fino a 4.000 euro, salvo i casi in cui l'azione riguardi una quantità trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie.

* Per specie animali o vegetali selvatiche protette si intendono quelle indicate nell'allegato IV della direttiva 92/43/CE e nell'allegato I della direttiva 2009/147/CE.

Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733 bis c.p.)

Chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un habitat all'interno di un sito protetto* o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione, è punito con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a 3.000 euro.

* Per "habitat all'interno di un sito protetto" si intende qualsiasi habitat di specie per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale a norma dell'articolo 4, paragrafi 1 o 2, della direttiva 2009/147/CE, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione a norma dell'art. 4, paragrafo 4, della direttiva 92/43/CE.

H.2 – Aree a rischio

In considerazione della finalità delle fattispecie in esame, risulta di tutta evidenza come ogni attività di impresa costituisca un rischio, sotto tale profilo, per l'ambiente. Nello specifico, dato che l'attività di Brio è la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli (trader) effettuata da operatori commerciali presso gli uffici adibiti a tale attività (uffici non di proprietà ma in affitto presso lo stabilimento di Agrintesa sca che si occupa dell'intera gestione e manutenzione dello stesso), il rischio relativo a tale fattispecie, seppur minimo, viene ugualmente considerato, ovviamente soppesandolo al tipo di attività svolta dall'azienda.

Le attività sensibili identificate dal Modello Organizzativo nelle quali viene ritenuto maggiore il rischio che siano posti in essere i comportamenti illeciti sopra descritti sono:

- la gestione dei rifiuti.

H.3 – Finalità e destinatari della parte speciale

Si deve anzitutto evidenziare che i delitti di cui alla presente Parte Speciale, come per i precedenti relativi alla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, non consistono esclusivamente in condotte illecite volontarie, ma anche derivanti da condotte meramente colpose, e quindi involontarie.

La presente Parte Speciale ha quindi la finalità di prevenire questo tipo di reati, attraverso la previsione di una serie di misure organizzative interne che mirino all'assunzione puntuale ed esaustiva di tutti i rimedi e di tutte le misure imposte dalla legge e dai regolamenti per la tutela ambientale e la riduzione al minimo del rischio che si possano verificare omissioni e carenze in questo ambito di attività.

Devono ritenersi destinatari della presente Parte Speciale, oltre alla Direzione Aziendale e a tutti gli apicali coinvolti nelle decisioni che a qualsivoglia titolo possono avere effetti sulla prevenzione dei rischi ambientali, anche:

- i prestatori esterni di servizi e i lavoratori di imprese appaltatrici che operino attività con produzione di rifiuti o altro impatto ambientale all'interno delle aree aziendali e/o per conto della Società.

H.4 – Regole generali di comportamento

Nell'espletamento delle proprie attività di manutenzione sopra citate devono essere rispettate le procedure predisposte a tutela dell'ambiente e del rispetto delle normative cogenti in materia.

È quindi necessario:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico della Società;
- evitare ogni condotta tesa a creare impatti ambientali illeciti e/o a violare le normative cogenti in materia.

H.5 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente Parte Speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico
2. Regolamento interno per il personale

Tali documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

H.6 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

1. eventuali incidenti ambientali, anche di lieve entità anche ove correttamente gestiti e senza effettivi danni per l'ambiente.
2. andamento generale della gestione ambientale e dell'efficace applicazione del sistema di gestione ambientale

L'accadimento di incidenti ambientali non irrilevanti deve essere notificato all'Organismo di Vigilanza immediatamente dopo il loro verificarsi.

PARTE SPECIALE “I”

Impiego di lavoratori cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

I.1 – La tipologia dei delitti di Impiego di lavoratori cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies* del Decreto)

Il D.lgs. 109/2012 ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. 231/01: l'art. 25-*duodecies* prevedendo come reato "L'impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare".

Tale reato si verifica quando il datore di lavoro occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dall'art. 22 del D.lgs. 286/98 ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge il rinnovo, revocato o annullato.

L'articolo 25-*duodecies* estende l'applicazione del decreto alle aziende che si sono avvalse di lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno o con permesso scaduto, superando i limiti stabiliti dal D.lgs. n. 268/1998 "Testo Unico Immigrazione" in termini di:

- numero di lavoratori
- età
- condizioni lavorative.

Il D.lgs. n. 109/2012 prevede che le pene disciplinate dall'articolo 22, comma 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 che riporta: "...Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro per ogni lavoratore impiegato".

Il D.lgs. n. 109/2012 (pubblicato sulla G.U. n. 172 del 25 luglio 2012) ha inserito nel D.lgs. 231/01 l'art. 25-*duodecies* "Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare" con il seguente testo dispositivo:

"1. In relazione alla commissione del delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da 100 a 200 quote, entro il limite di 150.000 euro."

I.2 – Aree a rischio

Brio è una società che applica ogni previsione normativa in materia di lavoro; ciò nonostante, è stato considerato un profilo di rischio in relazione all'art. 25-*duodecies* in relazione al fatto che sono presenti e/o possono essere assunti cittadini di Paesi Terzi soggetti alle normative in materia di rilascio di permessi di soggiorno temporanei o illimitati.

I.3 – Regole generali di comportamento

Per norma generale è chiaramente fatto divieto di impiegare personale proveniente da Paesi Terzi che non risulti in regola con le previsioni del D.lgs. 286/1998.

Conseguentemente tutto il personale assunto o che comunque collabori con Brio e che provenga da Paesi Terzi ma risulti domiciliato, anche temporaneamente, in Italia con permesso di soggiorno soggetto a scadenza, deve consegnare alla Direzione Affari Generali copia del proprio permesso di soggiorno in vigore sia all'atto di assunzione e/o inizio della collaborazione che ad ogni successivo rinnovo.

La Direzione Affari Generali verifica periodicamente che tutto il personale con permesso di soggiorno soggetto a scadenza risulti in regola rispetto alle previsioni di cui al D.lgs. 286/1998.

I.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico

Tale documento è da considerarsi integrativo ed esplicativo delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

PARTE SPECIALE “L”

Reati tributari

L.1 – La tipologia dei reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies* del Decreto)

Il Decreto Fiscale 2020 (D.L. 124 del 26 ottobre 2019, convertito in legge dalla L. 19 dicembre 2019 nr. 157) ha ampliato il catalogo dei reati previsti dal D.lgs. 231/01: l'art. 25-*quinquiesdecies* inserendo "I reati tributari" tra i reati sanzionabili ai sensi del D.lgs. 231/01. Successivamente il Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 75 "Attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale" ha esteso l'elenco dei reati tributari con ulteriori fattispecie delittuose.

Le fattispecie di reato previste all'art. 25-*quinquiesdecies* del D.lgs. 231/01 sono le seguenti:

Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indichi elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni annuali, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Il delitto viene commesso quando il soggetto registra nelle scritture contabili le fatture o comunque le detiene ai fini di prova nei confronti dell'Amministrazione finanziaria. In ogni caso, è escluso che il reato possa ritenersi commesso fino al momento in cui tali elementi sono indicati nella dichiarazione annuale.

Va precisato che la definizione di "fatture o altri documenti" include qualsiasi documento con cui il soggetto possa provare l'esistenza di costi deducibili o imposte detraibili.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.lgs. n. 74/2000)

Il delitto viene commesso dal soggetto che, al fine di evadere le imposte sul valore aggiunto o sui redditi, indica elementi passivi fittizi o indica elementi attivi inferiori a quelli effettivi nelle dichiarazioni annuali, sulla base di una falsa rappresentazione nelle scritture contabili e avvalendosi di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento.

Le soglie di punibilità penale che devono essere congiuntamente superate, sono attualmente le seguenti:

- l'importo evaso deve superare (per singola imposta) euro 30.000,00;
- gli elementi attivi sottratti all'imposizione e gli elementi passivi fittizi devono superare il 5% degli elementi attivi dichiarati o comunque € 1.000.000,00.

Costituiscono elementi necessari di questo reato:

- a) l'infedeltà della dichiarazione derivante dall'indicazione di elementi attivi inferiori al reale o elementi passivi fittizi;
- b) la presenza di una falsa indicazione nelle scritture contabili;
- c) l'uso di mezzi fraudolenti, che debbono essere diversi dalle fatture false, altrimenti si ricade nel delitto di dichiarazione fraudolenta mediante utilizzo di fatture false.

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sul valore aggiunto o sui redditi, emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. L'emissione e il rilascio di più fatture o altri documenti per operazioni inesistenti relative al medesimo periodo d'imposta, si considera come un unico reato.

Per il momento della commissione del delitto rileva la registrazione in dichiarazione del documento emesso da parte di chi lo ha ricevuto.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.lgs. n. 74/2000)

Per il reato in oggetto viene punita la condotta di distruzione o occultamento di documenti contabili, la cui tenuta è obbligatoria per legge, al fine di impedire la ricostruzione della contabilità da parte delle autorità preposte, il reato per tali motivi può essere commesso solo da coloro che sono obbligati alla tenuta della contabilità.

Ai fini della punibilità è richiesto il dolo specifico, cioè il reo deve avere specifica finalità di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto o di consentire a terzi di evadere le stesse imposte.

Non è previsto il superamento di alcuna soglia di punibilità al fine della commissione del reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.lgs. n. 74/2000)

commette il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, il soggetto che, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

Per la sussistenza del delitto, trattandosi di reato di pericolo concreto, è sufficiente che vi sia un debito non inferiore a cinquantamila euro e non è richiesto che sia posta in essere una procedura di riscossione coattiva, ma che siano compiuti atti volti a inficiare il buon esito di una eventuale riscossione forzata.

Dichiarazione infedele (art. 4 D.lgs. n. 74/2000)

La dichiarazione infedele è un reato tributario, attuabile con dolo specifico, in materia di imposte sui redditi ed IVA. Per la configurazione del reato è necessario che ricorrano congiuntamente due condizioni, ovvero: l'imposta evasa in riferimento alla singola imposta deve essere di ammontare superiore ad euro 150.000,00; il totale degli elementi attivi non indicati nella dichiarazione e/o gli elementi passivi inesistenti devono essere di ammontare superiore al 10% del totale degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o, comunque, il loro importo deve essere superiore ad euro 3.000.000,00. Il Legislatore, in aggiunta alle sopra citate "soglie" di punibilità sopra evidenziate, ha identificato alcune cause di non punibilità nei seguenti casi:

- le violazioni che scaturiscono da interpretazioni di norme, quando queste sono obiettivamente incerte;
- la violazione delle norme sulla competenza economica è frutto di comportamenti contabili costanti ed evidenziati in bilancio, (viene infatti a mancare il dolo);
- le valutazioni estimative, se la stima corretta non differisce di più del 10% da quella effettuata: l'importo di tali differenze non concorre nemmeno al calcolo dell'imposta evasa o degli elementi sottratti a tassazione ai fini delle soglie di punibilità.

Omessa dichiarazione (art. 5 D.lgs. n. 74/2000)

L'omessa dichiarazione si configura qualora il soggetto, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto non presenta la dichiarazione ai fini delle imposte sul reddito o dell'Iva, pur essendovi tenuto.

La soglia di punibilità del reato di omessa dichiarazione è attualmente pari a euro 30.000,00.

Indebita compensazione (art. 10-quater D.lgs. n. 74/2000)

Il reato si configura laddove il soggetto non versi le somme dovute, utilizzando in compensazione, crediti inesistenti o non spettanti.

Il reato si consuma nel momento in cui le indebite compensazioni eccedono € 50.000 in un periodo d'imposta.

L.2 – Aree a rischio

Brio è una società che applica ogni previsione normativa in materia tributaria; ciò nonostante, è stato comunque considerato un profilo di rischio, in relazione all'art. 25-*quinqüesdecies*, derivante da possibili erronee registrazioni di contabilità e/o valorizzazioni di bilancio, significative ai sensi del calcolo e conseguente versamento delle imposte.

Inoltre, sono considerate operazioni a rischio eventuali attività di rimozione/distruzione di documenti validi ai fini fiscali o di rivalorizzazione del magazzino.

L.3 – Regole generali di comportamento

Nell'espletamento delle attività di gestione amministrativa devono essere rispettate le procedure amministrative predisposte a controllo del ciclo attivo e passivo dell'azienda, della predisposizione del bilancio di esercizio e più in generale e delle normative cogenti in materia.

È quindi necessario:

- attenersi a quanto espressamente previsto dal Codice Etico della Società in materia di trasparenza, rapporto con gli organi societari e rispetto della legalità;
- conoscere e applicare le previsioni delle norme fiscali anche richiedendo specifiche consulenze o supporti in materia
- rispettare puntualmente quanto previsto dalle procedure interne e dai contratti aziendali in fatto di:
 - o emissione delle fatture di vendita;
 - o verifica, autorizzazione, registrazione e pagamento delle fatture passive;
 - o predisposizione del bilancio di esercizio;
 - o eliminazione dei documenti obsoleti;
- porre la massima attenzione ad ogni attività di registrazione contabile, potenzialmente atta a creare erronee poste di bilancio e/o a violare le normative cogenti in materia;
- porre la massima attenzione a qualunque operazione di variazione dei valori di magazzino;
- porre la massima attenzione al rispetto delle normative di legge in ogni eventuale attività di eliminazione di documenti obsoleti (sia cartacei che informatici) validi a fini fiscali.

L.4 – Procedure e documenti interni di riferimento

In relazione alla presente parte speciale sono di riferimento le seguenti procedure e documenti interni:

1. Codice Etico;
2. Codice Civile;
3. workflow sistema informativo aziendale che regola la gestione dei pagamenti.

Tali procedure e documenti sono da considerarsi integrative ed esplicative delle prassi definite nella presente Parte Speciale.

L.5 – Verifiche e flussi informativi

Con cadenza almeno annuale devono essere richieste/verificate dall'Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

1. Segnalazioni e rilievi da parte del Collegio Sindacale e/o della Società di Revisione;
2. Notifica di accadimenti di rilievo relativi ad anomalie nei pagamenti in entrata o uscita;
3. Evidenza o dichiarazione del pagamento di IVA, imposte e contributi;
4. Trasmissione della bozza del bilancio di esercizio.